# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

# 373ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 30 GENNAIO 1979

**(Antimeridiana)**

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente VALORI

## INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione e approvazione:**

« Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero » **(1546)** d'iniziativa dei deputati Moschini ed altri; Armella ed altri; Tremaglia ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

BERTI (*PCI*) . . . . . *Pag.* 16502
DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 16500
DE SIMONE (*PCI*) . . . . . 16503
MANCINO (*DC*), *relatore* . . . . . 16499

« Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato » **(1532)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

BERNARDINI (*PCI*), *relatore* . . . . . 16505
CIFARELLI (*PRI*) . . . . . 16506
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* . 16505

« Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » **(1536)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

CARRI (*PCI*) . . . . . *Pag.* 16551
COLOMBO Vittorino, *ministro dei trasporti* . 16506
PACINI (*DC*), *relatore* . . . . . 16506
* RUFINO (*PSI*) . . . . . 16550
* SANTALCO (*DC*) . . . . . 16554

**Seguito della discussione:**

« Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali » **(461);**

« Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari » **(659),**


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa » **(734)**, d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella;

« Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato » **(869)**, d'iniziativa del senatore Venanzi e di altri senatori:

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . *Pag.* 16557 e *passim*
CIFARELLI (*PRI*) . . . . . 16562 e *passim*
DE MATTEIS (*PSI*), *relatore* . . . . . 16566
MAFFIOLETTI (*PCI*) . . . . 16564, 16566, 16568
MANCINO (*DC*), *relatore* . . 16555, 16562, 16569
MURMURA (*DC*) . . . . . 16561 e *passim*

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

## Presidenza del vice presidente CATELLANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A Z I E N Z A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 gennaio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero » (1546), d'iniziativa dei deputati Moschini ed altri; Armella ed altri; Tremaglia ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero », d'iniziativa dei deputati Moschini, Giadresco, Alinovi, Calice, Colombo, Corghi e Gualandi; Armella, Pisoni, Fioret, Carenini, Maggioni, Rossi di Montelera, Savino, Del Castillo, Prandini, Cavigliasso Paola, Stella, Bianco e Andreoni; Tremaglia, Pazzaglia, Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tripodi e Valensise, già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, si tratta della modificazione dell'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

L'articolo 11 del testo unico, come è noto, prevede la conservazione della iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini emigrati all'estero per sei anni ancora oltre la cancellazione dal registro della popolazione, al termine dei quali vi è la cancellazione anche dalle liste elettorali. Questo disegno di legge mira a conservare nelle liste elettorali l'iscrizione dei cittadini comunque emigrati all'estero e che vengano cancellati dall'anagrafe della popolazione residente. I cittadini possono chiedere in ogni momento il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge. I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere di essere iscritti o reiscritti, anche se già cancellati, nelle liste elettorali anche se non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente. All'articolo 1 del disegno di legge è prevista la specificazione delle procedure necessarie, così come peraltro nell'articolo 2 e nell'articolo 3. L'articolo 4 disciplina in via transitoria la reiscrizione nelle liste elettorali degli elettori emigrati all'estero. Questo articolo in sede di Commissione è passato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo comunista, in quanto il meccanismo previsto di reiscrizione automatica è stato ritenuto abbastanza complicato e tale peraltro, tenuto conto anche della ristrettezza dei tempi con riferimento alle ormai prossime elezioni per il Parlamento europeo, da non garantire in via generale l'automaticità della reiscrizione ad opera dell'ufficio.

Il disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione con parere favorevole; raccomando all'Assemblea di dare voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo sollecita la rapida approvazione di questo progetto di legge col quale appunto si è voluto ovviare alla situazione, già lamentata anche in quest'Aula in occasione del dibattito sulle elezioni europee, relativa alla anomala situazione dei cittadini italiani residenti all'estero. È stata presa, quindi, questa iniziativa da parte di Gruppi parlamentari e poi è stata unificata; in questo modo, sia pure con un notevole lavoro organizzativo, sarà possibile favorire la concreta partecipazione di un maggior numero di italiani residenti all'estero alle nostre elezioni, soprattutto alle elezioni europee che sono la scadenza urgente per la quale, anche ai fini di un concreto adempimento degli obblighi assunti, si è operato con una certa urgenza, urgenza per la quale appunto si sollecita il Senato ad una rapida approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

TITOLO I

(*Modifiche al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*)

Art. 1.

L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, semprechè conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge.

I cittadini italiani residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti o di essere reiscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, o del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale è iscritto il coniuge.

Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalità di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai commi precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali ».

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « 5) dell'acquisto del dirit-

to elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai nn. 2, 3 e 4; non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1. »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

« Art. 32-*bis*. — Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5 dell'articolo stesso, la Commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione ».

(*È approvato*).

## TITOLO II

(*Norme transitorie per la iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero*)

Art. 4.

I cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del co-

mune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.

La iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale.

Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta

Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente è ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.

Un esemplare della deliberazione della Commissione elettorale comunale e dello elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo è depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della Commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalità di cui all'articolo 20, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

La Commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.

B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I . Annunzio l'astensione del Gruppo comunista sull'articolo 4.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 5.

Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti, se già cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

(*È approvato*).

Art. 7.

Entro dieci giorni dall'iscrizione o reiscrizione effettuata ai sensi dei precedenti arti-

coli 4 e 5 il sindaco ne dà notizia agli interessati.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D E S I M O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S I M O N E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è il caso di dire in questa occasione, mentre ci accingiamo ad approvare il disegno di legge 1546, che una certa sensibilità arriva sempre con ritardo in certi ambienti governativi, specie quando si tratta di difendere un diritto dei lavoratori; nel nostro caso si tratta di un diritto dei nostri emigrati all'estero che il centro-sinistra molto caparbiamente ha voluto limitare con l'approvazione dell'articolo 11 del testo unico del 20 marzo 1967, n. 223, inserendo così una palese (come si disse allora da parte nostra) ingiustificata discriminazione tra cittadini italiani nell'esercizio del diritto di voto.

Il disegno di legge 1546 alla nostra approvazione tende ad estendere il diritto di voto ai cittadini italiani che finora erano stati esclusi per quello sciagurato atteggiamento delle forze che allora rappresentavano il centro-sinistra. Bene aveva visto il Partito comunista italiano nel votare contro quell'articolo 11 che inseriva la norma del cosiddetto sbarramento dei sei anni. Quell'atteggiamento del Gruppo parlamentare del Partito comunista ha avuto il conforto della sentenza n. 40 del 1970 della Corte costituzionale e solo oggi noi, a distanza di circa nove anni, approvando il disegno di legge 1546, riempiamo un vuoto legislativo. Quanto danno ha portato particolarmente a noi dell'Italia meridionale quella famosa frase che da parte di qualche governante è stata detta nel Meridione: imparate una lingua e andate all'estero! Si esprimeva fin d'allora già un indirizzo, una politica contro l'Italia meridionale. E i dati di oggi confermano quanto è stato disastroso quell'indirizzo politico di mandare gli italiani all'estero a sviluppare le economie di quei paesi a danno della nostra economia. Operai analfabeti e semianalfabeti sono diventati in quei paesi operai specializzati che hanno dato un grosso contributo allo sviluppo di quelle economie, ma con ripercussioni dannose per il nostro paese. Perciò riteniamo che il provvedimento rappresenta una conquista da parte dei nostri emigrati all'estero, e anche da parte nostra, che è giusto segnalare in quanto viene a riparare un torto e una ingiusta discriminazione, contribuendo così a rinsaldare i vincoli tra gli italiani sparsi nel mondo per dare loro la pienezza di diritti costituzionali in quanto cittadini italiani a pieno diritto.

Era desiderio del Gruppo comunista astenersi sull'articolo 4 del disegno di legge numero 1546. Ciò in quanto resta valida la nostra riserva su questo articolo riguardante la reiscrizione dei cittadini già cancellati dal registro della popolazione per emigrazione all'estero definitiva, fatta d'ufficio dal comune entro il 28 febbraio 1979.

Il motivo della nostra astensione sull'articolo 4 è giustificato dal fatto che sono note a tutti le difficoltà persino di reperimento dei cittadini all'estero e la complessità delle procedure necessarie per le operazioni previste, difficoltà condivise chiaramente anche dal sottosegretario Darida e chiaramente emerse nel dibattito sulla legge elettorale europea (si tratta di alcune centinaia di migliaia). Appare del tutto improbabile, perciò, che le amministrazioni comunali possano svolgere le funzioni loro assegnate con il rischio quindi di ledere i diritti di cittadini all'estero e di introdurre elementi di confusione e possibili discriminazioni.

Prendiamo tuttavia atto che il successivo articolo 5 garantisce agli eventuali esclusi il diritto di domanda di iscrizione o reiscrizio-

ne, limitando così gli effetti negativi dell'articolo precedente e salvaguardando a tutti gli effetti i diritti elettorali dei nostri connazionali interessati.

Signor Presidente, colleghi, altre volte in quest'Aula ci siamo intrattenuti sulla grave situazione dei nostri compatrioti emigrati all'estero.

Esistono agli atti del Senato indagini conoscitive sulla emigrazione italiana ove sono denunciate tutte le carenze delle loro condizioni di vita per ciò che attiene alla situazione economica, assistenziale, previdenziale, culturale, scolastica, morale eccetera. Ritengo di non dover approfondire questi aspetti per il tempo limitato che abbiamo a disposizione, ma non perchè essi non meritino un approfondimento. Tuttavia in questa occasione pensiamo che un richiamo vada fatto alla crisi economica e sociale e delle istituzioni della CEE.

Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge 1546 non possiamo non richiamare l'attenzione sulla crisi che attualmente investe le istituzioni comunitarie, conseguenza anche, anzi direi soprattutto, di una crisi più generale e profonda che investe l'Europa occidentale (economica e monetaria soprattutto).

Da questa crisi economica e monetaria gli Stati europei, malgrado le resistenze interessate, sono spinti a rivedere le loro strutture politiche ed economiche ed a riconsiderare il posto che l'Europa occidentale può occupare in un mondo che essa non domina più.

Alla mia parte politica, al movimento dei lavoratori, è molto chiaro che il ridimensionamento dei redditi nazionali, o il loro minore tasso di incremento, non può tradursi in una contrazione dei redditi da lavoro, proprio per la forza che ha raggiunto il movimento operaio organizzato in Italia e in Europa.

Questa situazione porterà certamente ad una acutizzazione dei contrasti politici e sociali, in quanto ogni classe tende a difendere e ad accrescere la quota di reddito conquistato.

Furiosi ed imprevedibili possono essere gli spostamenti di ceti intermedi se la classe operaia non riuscirà ad allargare i suoi alleati. La tensione crescente può rimettere in gioco anche istituti democratici che si vorrebbero presentare come consacrati da una tradizione liberal-democratica, dimenticando a volte e molto facilmente che fascismo e nazismo sono nati proprio in questa parte del mondo e che vi è nella storia dell'Europa occidentale una torbida ed ininterrotta linea di atroci violenze e di massacri popolari.

Liberata da ogni nostalgia per un passato che non può tornare, può l'Europa occidentale trovare un rapporto nuovo con il resto del mondo? Rispondendo positivamente a questo interrogativo, noi pensiamo che l'Europa con la forza della sua preparazione culturale e tecnologica può assolvere una funzione nuova se riesce, però, ad affermare una sua autonomia politica ed economica, ed a stabilire, su un piano di uguaglianza, rapporti di cooperazione con tutti i paesi del mondo delle grandi aree esistenti: capitalista, socialista, in via di sviluppo.

L'Europa occidentale, la CEE può restituire ai paesi aderenti una funzione nuova che può essere ancora di sviluppo, ma nel quadro di una coerente politica di pace e di disarmo, nel superamento dei blocchi, nella creazione in Europa di una zona sempre più vasta di disarmo controllato.

La distensione ed il disarmo creano le condizioni per l'affermazione di un'autonomia dell'Europa occidentale. La corsa agli armamenti ed il peggioramento dei rapporti tra USA e URSS soffocano, invece, la CEE tra due blocchi e ne impediscono lo sviluppo autonomo. Per questo noi diciamo che, per assolvere le sue funzioni di pace e di cooperazione, la CEE deve trasformarsi. Deve rafforzare la sua unità, deve mutare democraticamente le sue strutture (e le elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale rappresentano una buona occasione).

È su questa base che noi ci appelliamo ai nostri connazionali in occasione del voto favorevole al disegno di legge 1546, che restituisce loro un diritto e un potere per dare un valido contributo alla creazione di una Europa di pace e di lavoro, sottratta alle multinazionali responsabili della crisi acuta che stiamo attraversando. E un invito noi lo rivolgiamo agli amministratori, al Governo

stesso perchè mettano a disposizione tutti i mezzi, tutte le forze per assicurare che la reiscrizione di questi nostri connazionali venga fatta nel modo migliore, naturalmente attraverso i mezzi di cui parlavo e anche attraverso funzionari capaci di controllare questo meccanismo dando indirizzi precisi.

Con queste osservazioni e con alcune considerazioni che ci siamo permessi di fare esprimiamo il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge 1546.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato » (1532)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

B E R N A R D I N I , *relatore*. Mi rimetto, signor Presidente, alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per la premura con cui si è dichiarato disponibile e la Commissione per aver subito trasmesso in Aula questo disegno di legge. Devo precisare che, allorquando il Consiglio dei ministri approvò questo disegno di legge, vi fu l'impegno da parte del Ministro del tesoro di prevedere la possibilità di un ulteriore contributo nel corso dell'anno di 10 miliardi, previo consenso del CIPE, per poter consentire un miglior decollo del piano quinquennale, molto significativo dal punto di vista scientifico e importante per la collaborazione con il CEM di Ginevra e con vari organismi internazionali, nonchè essenziale per il conseguimento di alcuni traguardi dal punto di vista scientifico nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione, signor Presidente, appoggia questo piano anche per le interessanti ripercussioni che esso avrà nell'impegno universitario. L'Istituto di fisica nucleare, che vanta una tradizione scientifica di altissimo valore, che si ispira all'opera di Fermi, che ha avuto la collaborazione qualificata di uomini come il professor Amaldi, che raccoglie sempre nella sua presidenza l'espressione più viva degli scienziati che operano nel campo della fisica delle particelle, è d'altronde un istituto di così grande importanza che, già di per se stesso, si raccomanda per il finanziamento del nuovo piano quinquennale ed il suo presidente, i suoi scienziati, sono essi pure garanti di tale importanza.

Con questo voto si conclude, onorevoli senatori, l'*iter* del disegno di legge. La copertura si riferisce esclusivamente al primo anno È ovvio però che negli anni successivi, di anno in anno, a carico del bilancio dello Stato verranno iscritte le poste di copertura necessarie per sviluppare e incrementare il piano quinquennale.

Grazie, signor Presidente, per aver consentito questo dibattito e grazie a voi, onorevoli senatori, per il voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*.

Art. 1.

All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1979-83 sottoposti alla deliberazione del CIPE, è assegnato un contributo di lire 25 miliardi per l'anno 1979.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, ho domandato la parola per dichiarazione di voto non già perchè voglio impancarmi, perchè sarebbe assurdo, a dire qualcosa di originale rispetto a quello che il relatore ha scritto e il Ministro ha testè detto. Però ricordandomi della mia qualità ormai da molti anni — 10 per la precisione — di parlamentare europeo intendo sottolineare l'importanza dell'Istituto nazionale di fisica nucleare dal punto di vista delle istituzioni europee.

Ben inteso, non è una istituzione inquadrata nei programmi comunitari, però noi che sappiamo come, sia dal punto di vista della ricerca scientifica, sia dal punto di vista dell'attuazione dei programmi energetici, vi sia una richiesta di presenza italiana e vi siano state grandi illusioni e grandi delusioni, vediamo con molta simpatia questa attività inquadrata nel programma CIPE da parte dell'Istituto di fisica nucleare.

Mi rallegro quindi che il Senato oggi approvi definitivamente questo provvedimento che la Camera ha rimesso al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1536)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

P A C I N I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

C O L O M B O , *ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Pacini, per il lavoro svolto anche nelle ultime ore per esaminare questo testo. Si tratta del rinnovo del contratto del personale delle ferrovie dello Stato, una componente molto importante nel campo dei servizi: riguarda 230 mila lavoratori. Il provvedimento evidentemente recepisce l'accordo fatto precedentemente con le organizzazioni sindacali.

Una semplice parola per quanto riguarda il contenuto innovativo di questo contratto: si tratta della modifica strutturale del rapporto di lavoro, sia sotto l'aspetto normativo che economico. In particolare si è provveduto all'inquadramento dei 230 mila ferrovieri in una scala classificatoria che comprende sette categorie professionali e altrettanti li-

velli retributivi che sostituiranno la vecchia organizzazione che prevedeva un centinaio di qualifiche e relativi livelli retributivi. Nell'ambito di ciascuna categoria sono, poi, previsti profili professionali legati alle mansioni, ciò che permetterà di conseguire una notevole mobilità all'interno dell'azienda.

In sostanza, questo nuovo contratto che noi recepiamo oggi come legge prevede una maggior tutela della dignità del lavoratore in quanto tale, perchè ne sottolinea la grande professionalità e quindi c'è da prevedere anche un incremento della produttività. Questo provvedimento, relativo al fattore umano, segue i provvedimenti precedenti relativi agli investimenti, quello del materiale rotabile — che è già stato approvato come legge — di 1.600 miliardi e quello relativo agli impianti fissi che è all'esame della Camera dei deputati e di cui mi permetto di sollecitare l'approvazione. Questo provvedimento sarà seguito dal testo definitivo della riforma dell'azienda come completamento di questo lavoro, atto a rendere sempre più idonea la struttura delle ferrovie dello Stato alle esigenze di una società moderna.

Per questo ringrazio ancora il relatore ed i colleghi per l'approvazione che penso daranno a questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 1.

Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.

L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sarà disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, è concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.

La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, è concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi è irrevocabile.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

*Prima categoria - Operatore comune*

Svolge attività manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali è

sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.

*Seconda categoria - Operatore qualificato*

Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.

*Terza categoria - Operatore specializzato*

Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.

*Quarta categoria - Tecnico*

Svolge: a) attività esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; b) attività amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.

*Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo*

Svolge attività amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

*Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente*

Svolge: a) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale, con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; b) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

*Settima categoria - Vice dirigente coordinatore*

Svolge: attività specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione. Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.

Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghet-

to della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sarà provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Nei pubblici concorsi, per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti è riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianità di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.

All'assunzione nella prima categoria — operatore comune — sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria — operatore specializzato — è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere è richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria — tecnico — è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico, è prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.

Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria — tecnico superiore/direttivo — è prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'assunzione nei profili professionali di ufficiale navale e di ufficiale di macchina del personale delle navi traghetto appartenente alla quinta categoria — tecnico superiore direttivo — è prescritto il possesso di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezioni capitani e sezione macchinisti.

Per il profilo di ufficiale marconista, della stessa categoria di personale navigante, è prescritto il possesso di diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, a corso quinquennale.

All'assunzione nei profili professionali iniziali del personale esecutivo delle navi traghetto, di coperta e di macchina, della terza categoria, operatore specializzato, sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

Per l'assunzione nei profili professionali di quinta categoria — tecnico superiore direttivo — sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti:

*Ufficiale navale,* il titolo professionale di capitano di lungo corso, iscritto a matricola della marina mercantile;

*Ufficiale di macchina,* il titolo professionale di capitano di macchina, valido anche per le motonavi, iscritto a matricola della marina mercantile;

*Ufficiale marconista,* il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui

stazioni radio-telegrafiche siano classificate di prima o seconda categoria.

Per i profili professionali di terza categoria, operatore specializzato, sono inoltre richiesti i seguenti titoli e requisiti:

*Motorista*, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, la patente di meccanico navale di primo o secondo grado, iscritto a matricola della marina mercantile;

*Elettricista*, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;

*Carpentiere*, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione;

*Marinaio*, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, con la qualifica di marinaio.

Per il profilo professionale di carbonaio del personale delle navi traghetto, oltre al possesso della licenza elementare è richiesta l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carbonaio.

(*È approvato*).

Art. 5.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogata fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1° agosto 1978, n. 448, sarà esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella stessa misura. Le unità oltre organico previste da detta normativa possono essere attribuite, secondo le esigenze aziendali, alle categorie contenenti i profili professionali di prima assunzione.

Parimenti resta valido il disposto degli articoli 8 e 9 della legge 1° agosto 1978, n. 448.

Con decreto del Ministro dei trasporti saranno banditi, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, concorsi nazionali o su base compartimentale, per ciascuna categoria professionale o per i singoli profili professionali o per gruppi di profili professionali.

Con la medesima procedura, e con determinate modalità, la facoltà di bandire concorsi può essere delegata caso per caso o per determinati profili professionali ai direttori compartimentali che la eserciteranno previo parere dei comitati d'esercizio.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verranno stabiliti il numero ed il tipo delle prove di esame e le relative modalità di svolgimento. Non trovano applicazione per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le disposizioni previste in materia per i concorsi di ammissione al pubblico impiego, che siano in contrasto con le disposizioni previste dal titolo II della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via

transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro n. 4.

I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

La dotazione organica così definita non ha valore per i passaggi dall'una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge.

Con effetto dal 1° ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederà con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro 1 annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risulterà eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, graverà sulla categoria cui appartiene il profilo professionale di assunzione e sarà riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le facoltà di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, limitatamente alle prime sei categorie, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di operaio qualificato verranno inquadrati con la stessa decorrenza del 1° ottobre 1978 nel profilo professionale di tecnico nel limite massimo di 15.500 posti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Con lo stesso decreto ai fini di tale passaggio, saranno operate le necessarie variazioni dell'organico di cui al precedente articolo 6 primo comma, con spostamento di posti dalla terza alla quarta categoria e sarà fissata la ripartizione dei posti stessi fra i diversi settori di utilizzazione.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazio-

ni ed integrazioni, è soppresso. Sono altresì soppresse tutte le altre norme dello stato giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.

Non è ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione più grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra già punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 *h*) e 113 *h*) dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Non è del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione più grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il direttore del servizio personale disponga diversamente.

I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si dà corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.

La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.

Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo r.e. e di ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione è ammesso ai soli fini della nomina a primo dirigente, in base alle vigenti norme.

È ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verrà stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.

L'accertamento professionale di cui al precedente comma può consistere in esami di idoneità, abilitazioni, concorsi interni per esami — questi ultimi per i profili professionali di ispettore e ispettore principale — ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che

bandisce il concorso di avanzamento. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianità minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di manovale. Il passaggio dal profilo professionale di carbonaio a quello di ingrassatore, da quello di ispettore a quello di ispettore principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianità minima prevista. I contenuti e le modalità relativi all'accertamento professionale, in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, all'accertamento professionale, al conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e al possesso dei requisiti fisici prescritti.

Ai fini del calcolo dell'anzianità minima prevista sono utili le anzianità maturate nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento. Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potrà essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1° ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.

Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianità prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, è valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianità maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.

Agli stessi fini, al personale che in sede di primo inquadramento si avvale della facoltà di opzione di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge, l'anzianità maturata nella qualifica precedente al 30 settembre 1978 è riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facoltà di opzione.

Non è consentito il passaggio dalla 4ª categoria alla 5ª nei profili professionali del personale delle navi traghetto.

In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportate nel predetto quadro n. 5. Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalità per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianità minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di ispettore - ispettore principale possono esse-

re conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale, che avverrà secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.

La qualifica di capo squadra manovali è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima prevista, il profilo professionale di operaio.

La qualifica di assistente viaggiante è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianità minima prevista, il profilo professionale di conduttore.

Le qualifiche di assistente capo, gestore capo, gestore di 1ª classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, i profili professionali di capo gestione e di capo stazione

Le qualifiche di applicato capo e infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, il profilo professionale di segretario.

In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all'articolo 12 della legge 1° giugno 1977, n. 276.

In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti o con graduatoria ad esaurimento, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge.

Ai fini del calcolo dell'anzianità restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1° ottobre 1978.

Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta ad osservare il disposto dell'articolo 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 11.

La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, conclusi in data anteriore al 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilità ad essa riferite quando la immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.

Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.

Ai vincitori dei concorsi interni, già effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'articolo 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore è attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall'articolo 16, penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni più favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il personale ferroviario può essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.

L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potrà essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovrà avere carattere temporaneo.

Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potrà essere rinnovato con provvedimento motivato.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 13.

Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai servizi centrali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è compilato e conservato dalla matricola generale; per il restante personale lo stato matricolare è compilato e conservato presso la sede compartimentale di appartenenza.

L'immatricolazione di tutto il personale ferroviario viene effettuata dalla matricola generale.

(*È approvato*).

Art. 14.

La sezione C del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita, con decorrenza 1° ottobre 1978, dalla tabella allegata alla presente legge.

In tale tabella sono indicate, per ciascuna categoria professionale, la misura iniziale annua dello stipendio ed otto successive classi biennali di stipendio, ognuna delle quali comporta un aumento costante pari all'8 per cento della misura iniziale, nonchè successivi aumenti periodici biennali in numero illimitato, ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento dell'ultima classe di stipendio.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio, che cadono nel corso del mese, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.

Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento delle medesime.

L'articolo 59 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le quote mensili di cui al precedente comma si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla decorrenza dell'ultimo stipendio integralmente percepito fino alla cessazione dal servizio, arrotondando ad un mese intero la frazione di mese immediatamente precedente la cessazione dal servizio superiore a giorni quattordici oppure a giorni quindici a seconda che si tratti rispettivamente di febbraio o di mese diverso, e trascurando correlativamente la frazione di mese pari o inferiore a quattordici o a quindici giorni.

Ai fini delle ritenute a favore del fondo pensioni, ciascuna quota aggiuntiva si considera ultimo stipendio integralmente percepito.

(*È approvato*).

Art. 15.

In fase di prima applicazione della presente legge — 1° ottobre 1978 — agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile annua istituita con la legge 16 febbraio 1974, n. 57, e dell'elemento distinto della retribuzione di lire 540.000 annue corrisposto in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978, al quale debbono aggiungersi lire 120.000 annue fisse *pro capite* e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato.

L'attribuzione dell'importo di lire 800 annue per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti della Azienda.

L'eventuale differenza fra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, nel computo del maturato economico dei manovali che al 30 settembre 1978 si trovano allo stipendio iniziale si deve comprendere anche il soprassoldo di lire 96.000 annue previsto dall'articolo 37 *c*) delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

In nessun caso può essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.

Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza, in ogni caso, dal 1° luglio 1977.

In via transitoria, i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 una ulteriore classe di stipendio o un normale aumento periodico fruiranno, a regolarizzazione, di un successivo inquadramento nella nuova situazione stipendiale: il primo al 1° ottobre 1978 ed il secondo alla data in cui avrebbero maturato l'aumento periodico o la classe di stipendio superiore in base alle norme del precedente ordinamento.

Del pari fruiranno di un successivo inquadramento a regolarizzazione i dipendenti che in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge dovessero conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10, una promozione ad una qualifica per la quale la presente legge prevede l'inquadramento in una diversa categoria professionale.

Il successivo inquadramento, di cui ai commi precedenti, avrà luogo con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini dell'attribuzione dell'importo annuo delle lire 800 previste al primo comma, la data del 30 settembre 1978.

Ai dipendenti che passano alla categoria professionale superiore con decorrenza 1° ottobre 1978 sulla base della sola anzianità maturata nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento (manovale, carbonaio, ispettore) nonchè ai dipendenti che per effetto del disposto dell'articolo 8 della presente legge passeranno nel profilo professionale di tecnico, il trattamento economico è determinato, nella categoria professionale superiore, con i criteri previsti per il primo inquadramento.

(*È approvato*).

Art. 16.

In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati è attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio in godimento nella categoria di provenienza maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'atto dell'assunzione ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato o da profili professionali delle stesse categorie, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.

Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria professionale si conserva lo stipendio in godimento, e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui

compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

(*È approvato*).

Art. 18.

Nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile, nei modi e nei termini previsti dall'articolo stesso, anche per quanto concerne la valutazione dei servizi di ruolo prestati in carriere civili dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 19.

Con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sarà provveduto alla revisione, con decorrenza 1° ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 17 della presente legge.

L'articolo 37/c delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie è abrogato dal 1° ottobre 1978.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il personale ferroviario, incluso nelle graduatorie di trasferibilità, nonchè quello assunto con vincolo quinquennale, che sia celibe o coniugato, con nucleo familiare avente residenza anagrafica diversa da quella di servizio, è ammesso a fruire delle mense aziendali a prezzo politico nelle giornate in cui presta servizio.

(*È approvato*).

Art. 21.

Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) potrà continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potrà essere collocato fuori ruolo.

Tale collocazione cesserà nel momento in cui l'OPAFS sarà posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale.

Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa spesa resterà a carico dell'OPAFS.

(*È approvato*).

Art. 22.

Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'articolo 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal verificarsi dell'evento.

A tal fine saranno utilizzati i posti oltre organico volta a volta attribuiti alla prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni 2 dal verificarsi dell'evento. Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il

termine previsto, l'Azienda potrà procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 23.

Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle sedi compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potrà essere devoluta ai capi degli uffici compartimentali del servizio personale, nella cui rispettiva circoscrizione rientra l'impianto di appartenenza dei dipendenti medesimi.

Gli stessi organi potranno provvedere a liquidare il trattamento normale di riversibilità nelle ipotesi di morte in attività di servizio dei suddetti dipendenti.

Nei casi in cui si ha diritto alla pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione agli anni dei servizi utili accertati, anticipazioni mensili di pensioni, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.

La competenza prevista dai commi precedenti potrà essere attribuita ai capi degli uffici personale compartimentali e con la decorrenza che verrà fissata con deliberazione del direttore del servizio personale. Nel frattempo continuerà ad applicarsi l'articolo 245 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni, potrà essere attribuita la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto nei confronti dei dipendenti che all'atto della cessazione dal servizio risulteranno appartenere agli uffici centrali dei servizi e nei riguardi dei capi degli uffici personale compartimentali, nonchè quello normale di riversibilità nei riguardi dei relativi aventi causa, allorchè si verifichi decesso in attività di servizio.

Sulla domanda di computo, di riunione e di ricongiunzione dei servizi e dei periodi utili a pensione provvederà ciascuno dei suindicati organi in relazione alla sede cui appartiene il richiedente alla data di presentazione della domanda.

In ordine alla domanda dei capi degli uffici personale compartimentali provvederà lo stesso organo che è competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza.

I servizi computabili d'ufficio sono valutati unitamente al servizio ferroviario di ruolo, direttamente in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

Art. 24.

La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 25.

I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonchè alla soppressa gestione viveri « La Provvida » — in costanza di rapporto d'appalto delle ditte con l'Azienda stessa o con « La Provvida » — sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La domanda di computo è accoglibile — fermo restando che il rapporto d'appalto risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — semprechè il personale interessato, in mancanza di altra idonea documentazione, produca dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le ulteriori circostanze non altrimenti documentabili, ed a condizione che i periodi da computare risultino coperti da contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro con le imprese anzidette sia comprovato dal libretto di lavoro ma i versamenti nella assicurazione generale obbligatoria non siano stati a suo tempo effettuati, si procede al riscatto ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico, come modificato dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Nei confronti del personale ferroviario sono altresì computabili a domanda, in base all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, i pregressi periodi di prestazioni rese all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di cottimista.

Ove, per altro, risulti che l'Azienda stessa non abbia a suo tempo provveduto agli adempimenti concernenti l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il computo avverrà senza alcun onere a carico degli interessati.

Se le disposizioni di cui ai precedenti commi risultano più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento di computo può chiederne la revisione, fermo restando che gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e salva l'applicazione dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 26.

Tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

« I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

Le modalità per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potrà superare quello di cui al settimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Parimenti nel protocollo d'intesa, che sarà emanato nei termini di cui al precedente

comma, si provvederà a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme ».

(*È approvato*).

Art. 27.

I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.

In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purchè notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui tale modifica è stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.

La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.

(*È approvato*).

Art. 28.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonchè per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purchè i dipendenti lo richiedano.

Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Collegio ingegneri ferroviari italiani, il Collegio amministrativo ferroviario italiano, il Dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la Mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.

Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

(*È approvato*).

Art. 29.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, predisporrà un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge saranno disciplinate le modalità per l'inquadramento di incaricati nei ruoli del personale FS per particolari servizi indicati nella legge stessa.

Ai dipendenti di cui al precedente comma che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sarà attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 15, una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma avranno decorrenza 1° gennaio 1979.

(*È approvato*).

Art. 30.

Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112, è integrato di lire 45 mila.

(*È approvato*).

Art. 31.

L'assegno base di confine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, in favore del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), è esteso, con le stesse modalità e decorrenza, agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati permanentemente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle stesse zone di confine per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di confine, e delle relative variazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, gli incaricati ed i loro dipendenti sono equiparati al personale ferroviario al parametro 115 per il periodo 1° gennaio 1977-30 settembre 1978, e dal 1° ottobre 1978 al personale che fruisce dello stipendio iniziale previsto per la categoria operatore comune istituita con la presente legge.

(*È approvato*).

Art. 32.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 47.820 milioni, di cui lire 29.350 milioni per il nuovo inquadramento, lire 5.900 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente articolo 19, e lire 12.570 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per il suddetto anno finanziario.

All'onere relativo all'anno 1979, valutato in lire 184.170 milioni, di cui lire 111.300 milioni per le nuove retribuzioni, lire 23.500 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente articolo 19 e lire 49.370 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 33.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, fatte salve quelle stabilite dalla legge 6 agosto 1967, n. 700.

I rapporti in atto, relativi alla carriera del personale ferroviario, non disciplinati dai precedenti articoli, restano regolati dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi i necessari adeguamenti da attuare con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° ottobre 1978.

(*È approvato*).

QUADRO N. 1

CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO

1ª Operatore comune;

2ª Operatore qualificato;

3ª Operatore specializzato;

4ª Tecnico;

5ª Tecnico superiore - Direttivo;

6ª Coordinatore - Vice Dirigente;

7ª Vice Dirigente Coordinatore.

TABELLA *A.*

Allegata al quadro n. 1.

1ª Categoria: Operatore comune

Manovale.

---

TABELLA *B.*

Allegata al quadro n. 1.

2ª Categoria: Operatore qualificato

Ausiliario di stazione - Guardiano - Ausiliario viaggiante - Aiuto macchinista T.M. (r.e.) - Ausiliario - Carbonaio - Commesso.

---

TABELLA *C.*

Allegata al quadro n. 1.

3ª Categoria: Operatore specializzato

Manovratore - Deviatore - Assistente di stazione - Conduttore - Macchinista T.M. (r.e.) - Aiuto macchinista (r.e.) - Capo squadra manovali (r.e.) - Operaio qualificato - Autista - Elettricista - Motorista - Carpentiere - Ingrassatore - Marinaio - Infermiere - Applicato.

TABELLA *D.*

Allegata al quadro n. 1.

4ª Categoria: Tecnico

Manovratore capo - Deviatore capo - Assistente capo (r.e.) - Capo gestione - Capo stazione - Gestore di 1ª classe (r.e.) - Gestore capo (r.e.) - Capo treno - Capo personale viaggiante - Controllore viaggiante - Macchinista - Capo Deposito - Verificatore - Tecnico - Capo tecnico - Nostromo - Capo motorista - Capo elettricista - Applicato capo (r.e.) - Infermiere capo (r.e.) - Paramedico - Disegnatore - Segretario.

---

TABELLA *E.*

Allegata al quadro n. 1.

5ª Categoria: Tecnico superiore - Direttivo

Capo gestione superiore - Capo stazione superiore - Capo personale viaggiante superiore - Controllore viaggiante superiore - Capo deposito superiore - Capo tecnico superiore - Ufficiale navale - Ufficiale di macchine - Ufficiale marconista - Disegnatore superiore - Segretario superiore - Revisore superiore - Ispettore.

TABELLA *F.*

Allegata al quadro n. 1.

6ª Categoria: Coordinatore - Vice dirigente

Capo gestione sovrintendente - Capo stazione sovrintendente - Capo personale viaggiante sovrintendente - Controllore viaggiante sovrintendente - Capo deposito sovrintendente - Capo tecnico sovrintendente - Comandante - Direttore di macchina - Disegnatore superiore di 1ª classe - Segretario superiore di 1ª classe - Revisore superiore di 1ª classe - Ispettore principale.

---

TABELLA *G.*

Allegata al quadro n. 1.

7ª Categoria: Vice dirigente coordinatore

Ispettore capo aggiunto - Ispettore capo (r.e.) - Ispettore capo superiore (r.e.).

QUADRO N. 2

## QUADRO DI EQUIPARAZIONE

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| **PERSONALE DIRETTIVO** | | **PERSONALE DEL SETTORE UFFICI** |
| Ispettore capo superiore r.e.<br>Ispettore capo aggiunto<br>Ispettore capo r.e. | 7ª | Ispettore capo sup. r.e.<br>Ispettore capo aggiunto<br>Ispettore capo r.e. |
| Ispettore principale | 6ª | Ispettore principale |
| Ispettore | 5ª | Ispettore |
| **PERSONALE DEGLI UFFICI DI CONCETTO** | | |
| Segretario sup. di 1ª classe<br>Segretario tecnico sup. 1ª cl. | 6ª | Segretario sup. di 1ª cl. |
| Disegnatore sup. di 1ª cl. | 6ª | Disegnatore sup. di 1ª cl. |
| Revisore sup. di 1ª cl. | 6ª | Revisore sup. di 1ª cl. |
| Segretario superiore<br>Segretario tecnico superiore | 5ª | Segretario superiore |
| Disegnatore superiore | 5ª | Disegnatore superiore |
| Revisore superiore | 5ª | Revisore superiore |

*Segue*: QUADRO N. 2

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| Segretario<br>Segretario tecnico | 4ª | Segretario |
| Disegnatore | 4ª | Disegnatore |
| **ESECUTIVO** | | |
| Tecnico capo di radiologia<br>Tecnico di radiologia | 4ª | Paramedico |
| Applicato capo<br>Applicato stenodattilografo capo<br>Applicato tecnico capo | 4ª | Applicato capo (r.e.) |
| Infermiere capo | 4ª | Infermiere capo (r.e.) |
| Applicato<br>Applicato stenodattilografo<br>Applicato tecnico | 3ª | Applicato |
| Infermiere | 3ª | Infermiere |
| **AUSILIARIO** | | |
| Commesso capo<br>Commesso | 2ª | Commesso |

*Segue*: QUADRO N. 2

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| | | |
| PERSONALE DELLE STAZIONI | | PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI |
| DIRIGENTI MOVIMENTISTI | | |
| Capo stazione sovrintendente . . . | 6ª | Capo stazione sovrintendente |
| Capo stazione superiore . . . . | 5ª | Capo stazione superiore |
| Capo stazione . . . . . | 4ª | Capo stazione |
| GESTIONISTI | | |
| Capo gestione sovrintendente . . . | 6ª | Capo gestione sovrintendente |
| Capo gestione superiore . . . . | 5ª | Capo gestione superiore |
| Capo gestione . . . . . | 4ª | Capo gestione |
| ESECUTIVO | | |
| Assistente capo di stazione . . | 4ª | Assistente capo di stazione (r.e.) |
| Assistente di stazione . . . . . | 3ª | Assistente di stazione |
| Ausiliario di stazione . . . . | 2ª | Ausiliario di stazione |
| DEVIATORI | | |
| Deviatore capo . . . . . | 4ª | Deviatore capo |
| Primo deviatore . . . . . | 3ª | Deviatore |
| Deviatore . . . . . | | |

*Segue*: QUADRO N. 2

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| | | |
| GESTORI E AUSILIARI | | |
| GESTORI | | |
| Gestore capo . . . . . | 4ª | Gestore capo (r.e.) |
| Gestore di 1ª classe (a) . . . . . | 4ª | Gestore di 1ª cl. (r.e.) |
| Gestore di 1ª classe (b) . . . . . | 3ª | Assistente di stazione |
| Gestore . . . . . | | |
| (a) limitatamente ai titolari di impianto. (b) non titolari di impianto. | | |
| AUSILIARI | | |
| Ausiliario di fermata . . . . . | 2ª | Ausiliario di stazione |
| PERSONALE VIAGGIANTE | | PERSONALE DEL SETTORE VIAGG. |
| DIRIGENTI | | |
| Capo personale viagg. sovrint. . . | 6ª | Capo pers., viagg. sovr. |
| Capo personale viagg. super. . . | 5ª | Capo pers. viagg. sup. |
| Capo pers. viagg. . . . . | 4ª | Capo pers. viagg. |
| CONTROLLORI VIAGG. | | |
| Controllore viagg. sovr. . . . | 6ª | Controllore viagg. sovr. |
| Controllore viagg. superiore . . . | 5ª | Controllore viagg. sup. |
| Controllore viaggiante . . . . | 4ª | Controllore viagg. |

*Segue*: QUADRO N. 2

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| | | |
| PERSONALE DEI TRENI | | |
| DIRIGENTI DEI TRENI | | |
| Capo treno . . . . . | 4ª | Capo treno |
| ESECUTIVO | | |
| Conduttore . . . . . | 3ª | Conduttore |
| Assistente viaggiante . . . . | | |
| Ausiliario viaggiante . . . . . | 2ª | Ausiliario viagg. |
| PERSONALE DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE E DI MACCHINA | | PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA |
| DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE | | |
| Capo deposito sovrintendente . . . | 6ª | Capo deposito sovrintendente |
| Capo deposito superiore . . . . | 5ª | Capo deposito superiore |
| Capo deposito . . . . . | 4ª | Capo deposito |
| DIRIGENTI DI MACCHINA | | |
| Macchinista . . . . . | 4ª | Macchinista |
| ESECUTIVO | | |
| Macchinista T.M. . . . . | 3ª | Macchinista T.M. (r.e.) |
| Aiuto macchinista . . . . . | 3ª | Aiuto macchinista (r.e.) |
| Aiuto macchinista T.M. . . . | 2ª | Aiuto macchinista T.M. (r.e.) |

*Segue*: QUADRO N. 2

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| | | |
| DIRIGENTI TECNICI | | PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI |
| Capo tecnico sovrintendente . . . | 6ª | Capo tecnico sovrintendente |
| Capo tecnico superiore . . . . | 5ª | Capo tecnico superiore |
| Capo tecnico . . . . . | 4ª | Capo tecnico |
| DIRIGENTI DELLA LINEA | | |
| Capo tecnico sup. della linea . | 5ª | Capo tecnico superiore |
| Capo tecnico della linea . . . . | 4ª | Capo tecnico |
| OPERAI VERIFICATORI E TECNICI I.E. | | |
| Tecnico I.E. . . . . | 4ª | Tecnico |
| Verificatore . . . . . | 4ª | Verificatore |
| Operaio specializzato . . . . | 3ª | Operaio qualificato |
| Operaio qualificato . . . . | | |
| PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA | | |
| Operaio specializ. dell'armamento | 3ª | Operaio qualificato |
| Operaio dell'armamento . . . | | |
| AUTISTI | | |
| Autista . . . . . | 3ª | Autista |

*Segue*: QUADRO N. 2

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| | | |
| **MANOVRATORI** | | |
| Manovratore capo | 4ª | Manovratore capo |
| 1° Manovratore | 3ª | Manovratore |
| Manovratore | | |
| **MANOVALI** | | |
| Capo squadra manovali | 3ª | Capo squadra manov. (r.e.) |
| Manovale specializzato | 2ª | Ausiliario |
| Ausiliario di magazzino | | |
| Manovale | 1ª | Manovale |
| **PERSONALE DI VIGILANZA** | | |
| Guardiano di 1ª classe | 2ª | Guardiano |
| Guardiano | | |
| **UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO** | | **PERSONALE DEL SETTORE NAVI TRAGHETTO** |
| Comandante | 6ª | Comandante |
| Direttore di macchina | 6ª | Direttore di macchina |
| Primo Ufficiale navale | 5ª | Ufficiale navale |
| Ufficiale navale | | |
| Primo Ufficiale di macchina | 5ª | Ufficiale di macchina |
| Ufficiale di macchina | | |
| Primo Ufficiale marconista | 5ª | Ufficiale marconista |
| Ufficiale marconista | | |

*Segue*: QUADRO N. 2

| Qualifiche di provenienza | Categoria di inquadr. | Profilo professionale di equiparazione |
|---|---|---|
| | | |
| **PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO** | | |
| COPERTA | | |
| Nostromo . . . . . | 4ª | Nostromo |
| Carpentiere . . . . . | 3ª | Carpentiere |
| Marinaio . . . . . | 3ª | Marinaio |
| MACCHINA | | |
| Capo motorista . . . . . | 4ª | Capo motorista |
| Capo elettricista . . . . . | 4ª | Capo elettricista |
| Motorista . . . . . | 3ª | Motorista |
| Elettricista . . . . . | 3ª | Elettricista |
| Ingrassatore . . . . . | 3ª | Ingrassatore |
| Carbonaio . . . . . | 2ª | Carbonaio |

QUADRO N. 3

## PROFILI PROFESSIONALI INIZIALI PER L'ASSUNZIONE IN PROVA NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO

I CATEGORIA

### OPERATORE COMUNE

Manovale

II CATEGORIA

### OPERATORE QUALIFICATO

*Personale di macchina del settore delle navi traghetto*

Carbonaio

III CATEGORIA

### OPERATORE SPECIALIZZATO

*Personale del settore delle stazioni*

Assistente di stazione

*Personale del settore viaggiante*

Conduttore

*Personale tecnico di tutti i servizi*

Operaio qualificato

*Personale del settore delle navi traghetto*

*di coperta*:

Carpentiere
Marinaio

*di macchina*:

Motorista
Elettricista

*Personale del settore uffici*

Infermiere
Applicato

*Segue:* QUADRO N. 3

IV CATEGORIA

TECNICO

*Personale del settore stazioni*

Capo gestione
Capo stazione

*Personale del settore macchina*

Macchinista

*Personale tecnico di tutti i servizi*

Capo tecnico

*Personale del settore uffici*

Segretario
Disegnatore
Paramedico

V CATEGORIA

TECNICO SUPERIORE - DIRETTIVO

*Personale del settore uffici*

Ispettore

*Personale del settore delle navi traghetto*

Ufficiale navale
Ufficiale macchinista
Ufficiale marconista

QUADRO N. 4

## DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA TRANSITORIA DELLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE FERROVIARIO

| Categoria | Classificazione | Dotazione organica complessiva transitoria |
|---|---|---|
| 1ª e 2ª | Operatore comune, Operatore qualificato (a) . . . . . | 37.332 |
| 3ª | Operatore specializzato (b) (c) (f) * . . . . . | 94.581 |
| 4ª | Tecnico (d) * . . . . . | 64.285 |
| 5ª | Tecnico superiore - Direttivo . . . . . | 16.989 |
| 6ª | Coordinatore - Vice dirigente (e) . . . . . | 4.769 |
| 7ª | Vice dirigente coordinatore . . . . . | 318 |
| | *Totale* . . | 218.274 |

(a) 40 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Manovale

(b) a tale dotazione organica fanno carico anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Carbonaio

(c) 39 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Operaio dell'armamento

(d) a tale dotazione organica fanno carico anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Aiuto macchinista r e.

(e) a carico di tale dotazione organica sono da considerare anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Ispettore

(f) 10 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Assistente di stazione.

* salvo le variazioni previste dall'articolo 8

QUADRO N. 5

## ORDINAMENTO DEI PASSAGGI DI CATEGORIA PER SETTORI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

CATEGORIA: Prima: Operatore comune

| Profili professionali | Passaggio per anzianità | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min. (anni) |
| Manovale . . . . . | PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI<br>Ausiliario di stazione . . . . .<br>PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE<br>Ausiliario viaggiante . . . . .<br>PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI<br>Guardiano . . . . . .<br>Ausiliario . . . . . .<br>PERSONALE DEL SETTORE UFFICI<br>Commesso . . . . . | 1 |

*Segue*: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Seconda: Operatore qualificato

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min. (anni) |
| | | |
| | PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI | |
| Ausiliario di stazione | Manovratore<br>Deviatore<br>Assistente di stazione | 2 |
| | PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE | |
| Ausiliario viaggiante | Conduttore | 2 |
| | PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI | |
| Ausiliario | Operaio qualificato<br>Autista | 2 |
| | PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA | |
| Aiuto macchinista T.M. r.e. | Aiuto macchinista r.e. | — |
| | PERSONALE DEGLI UFFICI | |
| Commesso | Applicato | 2 |

| | Passaggio per anzianità | |
|---|---|---|
| | Ai profili Professionali | Anzianità utile (anni) |
| Carbonaio | Ingrassatore | 2 |

*Segue*: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Terza: Operatore specializzato

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min. (anni) |
| | PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI | |
| Manovratore<br>Deviatore<br>Assistente di stazione | Capo gestione<br>Capo stazione<br>Manovratore capo<br>Deviatore capo | 3 |
| | PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE | |
| Conduttore | Capo treno | 3 |
| | PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI | |
| Operaio qualificato<br>Autista | Capo tecnico<br>Verificatore<br>Tecnico | 3 |
| | PERSONALE DEL SETTORE UFFICI | |
| Applicato | Segretario<br>Disegnatore | 3 |
| Infermiere | Paramedico | 3 |

*Segue*: QUADRO N. 5

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min. (anni) |
| | PERSONALE DEL SETTORE DELLE NAVI TRAGHETTO | |
| Elettricista | Capo elettricista | — |
| Motorista | Capo motorista | — |
| Ingrassatore | ——— | ——— |
| Marinaio | Nostromo | 3 |
| Carpentiere | ——— | ——— |
| | PERSONALE DEL SETTORE DI MACCHINA | |
| Aiuto macchinista r.e.<br>Macchinista T.M. r.e. | Macchinista | 3 |

*Segue*: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quarta: Tecnico

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min. (anni) |
| | | |
| PERSONALE DEL SETTORE DELLE STAZIONI | | |
| Capo gestione . . . . . | .Capo gestione superiore . . . . | 4 |
| Capo stazione . . . . . | .Capo stazione superiore . . . . | 4 |
| PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE | | |
| Capo personale viaggiante . . | .Capo personale viaggiante sup. . . | 4 |
| Controllore viaggiante . . . | .Controllore viaggiante superiore . . | 4 |
| PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA | | |
| Capo deposito . . . . . | .Capo deposito superiore . . . . | 4 |
| PERSONALE DEL SETTORE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI | | |
| Capo tecnico . . . . . | .Capo tecnico superiore . . . . | 4 |

*Segue*: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quarta: Tecnico

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min (anni) |
| | PERSONALE DEL SETTORE DEGLI UFFICI | |
| Segretario | Segretario superiore | 4 |
| Disegnatore | Disegnatore superiore | 4 |
| Capo stazione<br>Capo gestione<br>Capo personale viaggiante<br>Controllore viaggiante | Revisore superiore | 4 |
| Segretario<br>Disegnatore<br>Paramedico<br>Capo gestione<br>Capo stazione<br>Capo personale viaggiante<br>Controllore viaggiante<br>Capo deposito<br>Capo tecnico<br>Macchinista (a) | Ispettore | 5 |

(a) limitatamente ai dipendenti assunti mediante concorso pubblico in tale profilo professionale in base alle norme previste dalla presente legge

*Segue*: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quinta: Tecnico superiore direttivo

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min. (anni) |
| | PERSONALE DEL SETTORE DELLE STAZIONI | |
| Capo gestione superiore<br>Capo stazione superiore | .Capo gestione sovrint.<br>.Capo stazione sovr. | 5 |
| | PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE | |
| Capo pers. viagg. sup.<br>Controllore viagg. sup. | .Capo pers. viagg. sovr.<br>.Controllore viagg. sovr. | 5 |
| | PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA | |
| Capo deposito sup. | .Capo deposito sovr. | 5 |
| | PERSONALE DEL SETTORE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI | |
| Capo tecnico sup. | .Capo tecnico sovr. | 5 |
| | PERSONALE DEL SETTORE DELLE NAVI TRAGHETTO | |
| Ufficiale navale | .Comandante | 5 |
| Ufficiale di macchina | .Direttore di macchina | 5 |

*Segue*: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quinta: Tecnico superiore direttivo

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min (anni) |
| | | |
| | PERSONALE DEL SETTORE UFFICI | |
| Disegnatore sup. | Disegnatore sup. 1ª cl. | 5 |
| Segretario sup. | Segretario sup. 1ª cl. | |
| Revisore sup. | Revisore sup. 1ª cl. | |
| | PERSONALE DEL SETTORE UFFICI | |
| Capo gestione superiore<br>Capo stazione superiore<br>Capo personale viaggiante superiore<br>Controllore viaggiante superiore<br>Capo deposito superiore<br>Capo tecnico superiore<br>Ufficiale navale<br>Ufficiale di macchina<br>Ufficiale marconista<br>Disegnatore superiore<br>Segretario superiore<br>Revisore superiore | Ispettore principale | 5 |

| | Passaggi per anzianità | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità utile (anni) |
| Ispettore | Ispettore principale | 1 |

*Segue*: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Sesta: Coordinatore vice dirigente

| Profili professionali | Passaggio per accertamento professionale | |
|---|---|---|
| | Ai profili professionali | Anzianità min. (anni) |
| Capo gest. sovr. | ——— | ——— |
| Capo staz. sovr. | ——— | ——— |
| Capo pers. viagg. sovr. | ——— | ——— |
| Controll. viagg. sovr. | ——— | ——— |
| Capo deposito sovr. | ——— | ——— |
| Capo tecnico sovr. | ——— | ——— |
| Comandante | ——— | ——— |
| Direttore di macchina | ——— | ——— |
| Disegnatore sup. 1ª cl. | ——— | ——— |
| Segretario sup. 1ª cl. | ——— | ——— |
| Revisore sup. 1ª cl. | ——— | ——— |
| Ispettore principale | Ispettore capo agg.to | 4 |

# TRATTAMENTO ECONOMICO

TRATTAMENTC

| Anni di permanenza | | 1ª Categoria | 2ª Categoria |
|---|---|---|---|
| Iniziale . . . . . | 1.800.000 | 2.250.000 | 2.587.500 |
| 2 . . . . . | 1.944.000 | 2.430.000 | 2.794.500 |
| 2 . . . . . | 2.088.000 | 2.610.000 | 3.001.500 |
| 2 . . . . . | 2.232.000 | 2.790.000 | 3.208.500 |
| 2 . . . . . | 2.376.000 | 2.970.000 | 3.415.500 |
| 2 . . . . . | 2.520.000 | 3.150.000 | 3.622.500 |
| 2 . . . . . | 2.664.000 | 3.330.000 | 3.829.500 |
| 2 . . . . . | 2.808.000 | 3.510.000 | 4.036.500 |
| 2 . . . . . | 2.952.000 | 3.690.000 | 4.243.500 |
| 2 . . . . . | 3.025.800 | 3.782.250 | 4.349.587 |
| 2 . . . . . | 3.099.600 | 3.874.500 | 4.455.674 |
| 2 . . . . . | 3.173.400 | 3.966.750 | 4.561.761 |
| 2 . . . . . | 3.247.200 | 4.059.000 | 4.667.848 |
| 2 . . . . . | 3.321.000 | 4.151.250 | 4.773.935 |
| 2 . . . . . | 3.394.800 | 4.243.500 | 4.880.022 |
| — | 3.468.600 | 4.335.750 | 4.986.109 |

ECONOMICO

| 3ª Categoria | 4ª Categoria | 5ª Categoria | 6ª Categoria | 7ª Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2.812.500 | 3.195.000 | 3.735.000 | 4.500.000 | 5.940.000 |
| 3.037.500 | 3.450.600 | 4.033.800 | 4.860.000 | 6.415.200 |
| 3.262.500 | 3.706.200 | 4.332.600 | 5.220.000 | 6.890.400 |
| 3.487.500 | 3.961.800 | 4.631.400 | 5.580.000 | 7.365.600 |
| 3.712.500 | 4.217.400 | 4.930.200 | 5.940.000 | 7.840.800 |
| 3.937.500 | 4.473.000 | 5.229.000 | 6.300.000 | 8.316.000 |
| 4.162.500 | 4.728.600 | 5.527.800 | 6.660.000 | 8.791.200 |
| 4.387.500 | 4.984.200 | 5.826.600 | 7.020.000 | 9.266.400 |
| 4.612.500 | 5.239.800 | 6.125.400 | 7.380.000 | 9.741.600 |
| 4.727.812 | 5.370.795 | 6.278.535 | 7.564.500 | 9.985.140 |
| 4.843.124 | 5.501.790 | 6.431.670 | 7.749.000 | 10.228.680 |
| 4.958.436 | 5.632.785 | 6.584.805 | 7.933.500 | 10.472.220 |
| 5.073.748 | 5.763.780 | 6.737.940 | 8.118.000 | 10.715.760 |
| 5.189.060 | 5.894.775 | 6.891.075 | 8.302.500 | 10.959.300 |
| 5.304.372 | 6.025.770 | 7.044.210 | 8.487.000 | 11.202.840 |
| 5.419.684 | 6.156.765 | 7.197.345 | 8.671.500 | 11.446.380 |

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

R U F I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R U F I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1536, che contempla nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è certamente da considerarsi un sostanziale passo in avanti del complesso e contrastato rapporto di impiego del personale impegnato nel sistema ferroviario del nostro paese. L'*iter* di questa legge non è certamente stato facile anche perchè per molti mesi essa è stata oggetto di un lungo negoziato tra Governo e sindacati cui è seguìto un ampio dibattito, sviluppatosi, anche con accesi contrasti, tra tutti i dipendenti delle ferrovie dello Stato. Si è in effetti svolto un lavoro che viene incontro ad esigenze del personale delle ferrovie laddove si è, per esempio, posto mano alla sostituzione di una molteplicità di qualifiche esistenti nella precedente normativa con altre che introducono gruppi di categorie legate a criteri di professionalità certamente più vicini alla realtà di questo importante servizio pubblico.

In questo modo si istituisce nell'azienda ferroviaria un modello organizzativo più snello che speriamo si accompagni anche a criteri gestionali di flessibilità tali da segnare un cambiamento teso ad assicurare una razionale funzionalità dell'organizzazione complessiva del lavoro nel sistema ferroviario italiano.

Sono peraltro del parere che questo modello organizzativo del personale ferroviario, che convalidiamo con una legge, viene incontro ad antiche rivendicazioni del personale, ma tuttavia non chiude una situazione che continua a presentare altri problemi che pure dovranno essere affrontati per evitare il protrarsi di una conflittualità sindacale che in molte circostanze crea gravi ed inquiete proteste da parte di coloro che usano esclusivamente il trasporto ferroviario.

A tale proposito condivido quanto è stato solennemente affermato dai sindacati confederali e cioè che gli obbiettivi di efficienza ed economicità nella gestione del servizio ferroviario e l'esigenza di trasferire quote maggiori di traffico viaggiatori e merci dalla strada alla rotaia e dal settore privato a quello pubblico impongono la conduzione imprenditoriale dell'azienda ferroviaria. Le pur giustificate considerazioni del Governo sugli effetti sociali del trasporto ferroviario non possono far trascurare le finalità e le convenienze economiche che stanno alla base delle variazioni della domanda che non possono non indurre corrispondenti mutamenti nella offerta.

Perciò sia agli effetti economici diretti del trasporto ferroviario, che in molti casi prescindono e contrastano con finalità sociali (trasporto a prezzi inferiori ai costi per treni di lusso e merci voluttuarie, eccetera), sia agli effetti sociali (trasporto di merci povere, alimentari, pendolari, eccetera) si invoca una gestione imprenditoriale pubblica dell'azienda ferroviaria secondo criteri di efficienza e di economicità che non possono essere adottati senza una rigorosa valutazione autonoma della convenienza e delle concorrenze del mercato.

Questi concetti, più volte sottolineati non solo dalle organizzazioni sindacali, sono il frutto di apprezzabili riflessioni che ci inducono a pensare che ulteriori passi in avanti possono essere compiuti per dare alle ferrovie dello Stato una struttura autonoma tale da assicurare una gestione del servizio non più sottoposta a pesanti e rigidi controlli burocratici o amministrativi.

Se a ciò non si perviene è inutile pensare a servizi pubblici che abbiano in sè caratteristiche imprenditoriali, così come del resto la situazione economica ci impone.

Comunque, su questa vasta problematica il confronto è in corso e credo che le forze politiche — e tra queste è la nostra — siano pienamente disponibili per affrontare anche in tempi brevi le questioni connesse alla funzione ed al ruolo dell'azienda ferroviaria nel nostro paese. Come socialisti abbiamo già

espresso la nostra opinione in più occasioni: si tratta di procedere per dare obiettivi concreti alla politica dei trasporti, che ha ovviamente nel sistema ferroviario il suo principale cardine.

In questa prospettiva esprimiamo il nostro consenso al disegno di legge che interessa l'inquadramento ed il trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato. La introduzione di nuove categorie e profili professionali; le norme per l'assunzione mediante concorso e la facoltà di assunzione oltre organico; il passaggio di 15.500 dipendenti dalla terza alla quarta categoria del profilo professionale e tecnico oltre alle norme di passaggio da una categoria all'altra e le determinazioni che il Ministero assumerà per disciplinare la mobilità del personale, sono alcuni degli aspetti innovativi che apprezziamo e che certamente rispondono a criteri che tenderanno a migliorare i rapporti di lavoro nella azienda ferroviaria.

Certo il disegno di legge è stato esaminato in Commissione e in Aula con una notevole celerità e ciò per venire incontro alle giuste aspettative dei ferrovieri. Penso che per evitare contraddizioni nel nostro lavoro si possa usare un'analoga procedura da parte della 10ª Commissione della Camera dei deputati per il provvedimento di legge concernente disposizioni di ordine contrattuale per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste. In questo modo assicureremmo a due settori importanti, quello ferroviario e quello postelegrafonico, la necessaria calma per rispondere alle esigenze della collettività che ricorre all'uso di questi due essenziali servizi pubblici.

C A R R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R I . Signor Presidente, vorrei dire subito che, pur apprezzando l'impegno con il quale il senatore Pacini ha steso la relazione, non condivido alcune sue considerazioni secondo le quali su questo disegno di legge sarebbe mancato un sufficiente approfondimento delle forze politiche e ad esso si sarebbe giunti sotto la spinta prevalente delle organizzazioni sindacali.

Certo questa spinta c'è stata ed è stata forte, per molti aspetti anche decisiva; ma occorre dire che si è manifestata all'insegna della più ampia consultazione e non solo della categoria dei ferrovieri, come era naturale che fosse, ma anche delle forze politiche, fino a realizzare una larga convergenza unitaria per l'approvazione del provvedimento in esame in sede parlamentare. Una convergenza che ha isolato e battuto quelle forze dell'autonomia che lo scorso anno hanno dato luogo ad agitazioni, spesso irresponsabili, creando non pochi disagi per i cittadini ed in particolare per gli utenti del trasporto ferroviario.

Certo noi oggi in rapporto alla situazione politica che si è venuta a determinare ci siamo trovati nella necessità di ridurre il dibattito all'essenziale per consentire l'approvazione del disegno di legge prima della presumibile interruzione dei lavori parlamentari a causa della crisi di Governo. Ma ciò è indispensabile per assicurare l'approvazione di un provvedimento che, come è stato detto, non costituisce solo un giusto riconoscimento economico salariale per il personale, ma che innova profondamente la struttura dell'azienda delle ferrovie dello Stato. Un provvedimento per il quale da anni — non dimentichiamolo — si battono i 220.000 ferrovieri. Se il dibattito parlamentare su questo disegno di legge è stato rapido ed oggi si riduce alle dichiarazioni di voto, vi è da dire che ad esso siamo stati interessati da più di otto mesi e più o meno intensamente ciascuno di noi ha potuto partecipare alle discussioni che si sono svolte tra i ferrovieri.

Credo che sia bene sottolineare questo aspetto, se non altro a conferma del fatto che il nostro lavoro non si svolge solo qui in queste Aule parlamentari e nelle Commissioni di merito, ma costantemente nel paese per predisporre e definire insieme ai cittadini quegli atti legislativi che come questo corrispondono alle loro esigenze più particolari.

Al riguardo vorrei ricordare che già nel giugno dello scorso anno ebbi modo di partecipare, insieme ai rappresentanti di altri Gruppi parlamentari, a Bologna, ad un'assemblea

nazionale dei delegati dei ferrovieri delle tre grandi organizzazioni sindacali, nel corso della quale fu impostata la piattaforma rivendicativa che in accordo con il Governo si tradusse poi nel disegno di legge oggi al nostro esame.

Non si può dire quindi che noi arriviamo oggi a questo appuntamento impreparati o nelle condizioni di decidere affrettatamente, senza aver avuto il tempo e il modo di riflettervi adeguatamente. Credo al contrario che proprio per il modo in cui ci siamo arrivati, a seguito di un'ampia consultazione e di un dibattito, a volte anche aspro, di aperto confronto con la categoria, abbiamo potuto e oggi possiamo decidere positivamente per l'approvazione di questa legge senza preoccupazione alcuna e certi di aver assolto fino in fondo al nostro dovere in rapporto alle responsabilità che ci competono.

Vorrei aggiungere, signor Presidente, che ci si deve piuttosto rammaricare del fatto che ancora una volta arriviamo in ritardo ad affrontare problemi che da anni costituiscono più di un motivo legittimo di rivendicazione di una categoria come quella dei ferrovieri e che per la loro portata coinvolgono l'interesse generale del paese. Infatti con questa legge ratifichiamo di fatto un accordo che avrebbe dovuto entrare in vigore fin dal 1° luglio 1976 con quel contratto dei ferrovieri che scadrà fra pochi mesi, nel luglio 1979. Da allora sono passati due anni e mezzo nel corso dei quali tutti i problemi della categoria e quelli più generali di gestione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato si sono aggravati e si sono fatti più complessi, di sempre più difficile soluzione.

Tutto ciò non può non condurci ad alcune serie riflessioni. Al di là infatti delle inadempienze e dei ritardi del Governo vi è da dire che il carattere industriale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato presuppone tempi più rapidi di riorganizzazione del lavoro, di mobilità del personale e di adeguamento del trattamento economico e salariale, che siano corrispondenti alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze crescenti di sviluppo del trasporto ferroviario. Per questo è necessario assicurare il massimo di autonomia all'Azienda delle ferrovie dello Stato ed evitare che ogni atto debba presupporre, come oggi avviene, l'intervento del potere legislativo e la approvazione di nuove e sempre più complicate leggi. Ma per assicurare questa autonomia, per assicurare alle ferrovie dello Stato quel potere che oggi non hanno ed evitare di coinvolgere su questioni specifiche, come quella oggi al nostro esame, il Parlamento, è urgente andare alla riforma dell'Azienda. Lo si è sostenuto come esigenza inderogabile anche alla conferenza nazionale dei trasporti che si è svolta nell'ottobre dello scorso anno. Occorre dire che in quell'occasione il Governo ha assunto impegni precisi che però, come è avvenuto per tanti altri problemi di riforma dei quali si è parlato in questi giorni, non ha ancora rispettato. Ma vi è di più: della riforma delle ferrovie dello Stato non si parla nemmeno in quel piano triennale che avremmo dovuto discutere in questi giorni.

Tutto ciò non può non costituire motivo di seria preoccupazione da parte di tutti noi nonostante gli impegni e le assicurazioni qui riconfermati dall'onorevole Ministro. Tutto ciò — non si dimentichi — ha dato e dà luogo nella categoria a quello stato di agitazione che ha già portato nelle settimane scorse ad uno sciopero nazionale di 24 ore. La riforma dell'Azienda va affrontata al più presto e credo di poter dire che il Gruppo comunista su questo problema non consentirà nessuna tregua al Governo e porrà questa questione, tra le altre, come condizione qualificante per la costituzione di un Governo di auspicabile intesa fra le forze politiche democratiche.

Sull'importanza del disegno di legge che abbiamo all'esame ho già accennato al fatto che esso corrisponde ad un interesse più generale del paese che va oltre quello specifico della categoria.

La stessa preoccupazione dei ferrovieri nell'andare all'accordo con il Governo, se da un lato è stata quella di migliorare il loro trattamento economico salariale per adeguarlo alle altre categorie dei lavoratori, d'altro lato è stata quella di proporre una organizzazione del lavoro che possa consentire di produrre più e meglio nell'interesse della collettività aumentando le possibilità di trasporto nelle ferrovie. Questo è il punto qualificante della legge che in questa dichiara-

zione di voto sento il dovere di richiamare anche in relazione a quello che ha sostenuto il relatore.

Vorrei dire fra l'altro che dal punto di vista economico-salariale non credo possa essere mosso alcun rilievo critico sugli aumenti previsti nella legge anche perchè non si può dimenticare che la recente inchiesta sulla giungla retributiva promossa dal Parlamento ha potuto testimoniare come i livelli stipendiali dei ferrovieri siano fra i più bassi tra quelli corrisposti ai lavoratori del nostro paese. Gli aumenti previsti per una cifra complessiva di 80 miliardi costituiscono cioè un doveroso adeguamento dei livelli di stipendio dei ferrovieri a quelli medi degli altri lavoratori.

Il punto innovativo che si introduce con questa legge è quindi quello di una diversa organizzazione del lavoro ai fini dello sviluppo del trasporto ferroviario a cui ho accennato.

Si abbatte per la prima volta dopo tanti anni quel ginepraio di qualifiche e di livelli retributivi che hanno finito per burocratizzare e sclerotizzare l'azienda. E si rifletta, come giustamente è stato detto, sul fatto che si passa con questa legge da più di cento qualifiche e 96 livelli retributivi a 7 categorie professionali: « categorie professionali », per sottolineare cioè il valore della professionalità che deve stare alla base di tutto l'impianto del lavoro nelle ferrovie.

Con questa legge viene eliminata infatti ogni divisione gerarchica. Si va ad un inquadramento unico fra operai ed impiegati e ad un intreccio che vede ad esempio nella terza categoria l'operaio di officina, l'applicato d'ufficio e il deviatore che opera sulla rete, ad un intreccio che viene stabilito anche tra il momento terminale e iniziale di una stessa categoria, dal manovratore capo al capo stazione, dal tecnico al capotecnico.

È prevista inoltre un'ampia mobilità del personale al fine di consentire una sua migliore utilizzazione secondo le esigenze dell'azienda. Questa mobilità è prevista in tre modi: in orizzontale tra profili diversi di una stessa categoria, in verticale da una categoria all'altra, in diagonale da una categoria all'altra, ma nello stesso tempo da un tipo di lavoro professionale ad un altro. Nell'ambito delle attuali dotazioni organiche possono poi essere soppressi o istituiti nuovi profili professionali sia per la introduzione di nuove tecnologie che per modificare i criteri organizzativi dell'azienda.

Qualsiasi avanzamento di categoria non potrà più avvenire per merito assoluto e cioè per promozione come avviene oggi, ma per anzianità o per merito comparativo. Gli avanzamenti da una categoria all'altra si prevede debbano avvenire per accertamento professionale e quindi per esame.

Infine la distribuzione dell'organico complessivo tra le diverse categorie non sarà più d'ora innanzi un fatto burocratico di ripartizione in percentuale ma sarà stabilita in rapporto alle necessità dell'azienda.

Signor Presidente, le chiedo scusa di essermi soffermato su questi aspetti particolari, ma credo essi diano il senso più vero del significato e del valore di questa legge. In aggiunta vorrei ancora dire che è di grande importanza il fatto che per la prima volta si pone in termini chiari l'esigenza di andare ad una ristrutturazione del premio industriale per un importo complessivo di 23 miliardi e mezzo, un premio che per legge si prevede sia strettamente collegato alla produttività e cioè all'aumento del volume di traffico delle persone e delle merci sull'intera rete ferroviaria.

È sulla base di queste considerazioni che credo si possa dire che con questo provvedimento andiamo a compiere un atto profondamente innovativo di quella che è la vita attuale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, un atto dal quale non potranno non derivare profondi benefici ai fini dello sviluppo del trasporto ferroviario e per ridurre progressivamente i *deficit* dell'Azienda che pesano in modo così cospicuo sull'amministrazione dello Stato.

Prima di concludere, e nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista, vorrei aggiungere, quindi, che l'approvazione di questa proposta di legge non può rimanere un fatto a sè; proprio per il valore dei suoi contenuti essa presuppone la necessità di andare avanti nella riorganizzazione e ristrutturazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato

fino all'attuazione di quella riforma di cui ho parlato e di cui il provvedimento di oggi costituisce un'importante premessa.

Mi vorrei associare, infine, a quanto sostenuto da parte del collega Rufino perchè in coincidenza con l'approvazione di questo disegno di legge possa essere sollecitata l'approvazione di quello, per certi aspetti analogo, che tende a soddisfare le esigenze che si pongono nell'amministrazione delle poste.

S A N T A L C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S A N T A L C O . Signor Presidente, il Gruppo della democrazia cristiana vota a favore del provvedimento relativo alle nuove norme sull'inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Si tratta, come è noto, di un provvedimento che avvia la riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, tanto reclamata dal personale, dalle organizzazioni sindacali, dalle forze politiche per dare maggiore efficienza all'Azienda e per un recupero di produttività della stessa. Ci auguriamo che l'adozione del provvedimento che andiamo ad approvare serva ad apportare serenità in un importante settore della vita economica del nostro paese. Va ringraziato l'onorevole Ministro per l'impegno profuso nel corso delle trattative e lo invitiamo a proseguire per portare a termine il lavoro così proficuamente iniziato per la soluzione dei problemi che ancora restano in sospeso, quale appunto la riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Un vivo apprezzamento desidero esprimere per il senso di responsabilità dimostrato da tutto il personale delle ferrovie dello Stato, che affronta ogni giorno gravi sacrifici al servizio del paese. Un apprezzamento anche per l'impegno dimostrato dalle organizzazioni sindacali confederali, reso più significativo per l'ipotesi di una autoregolamentazione dello sciopero nei pubblici servizi, che il paese attende.

La Democrazia cristiana condivide le osservazioni contenute nella relazione del senatore Pacini intese soprattutto a sollecitare tutte le forze politiche e non solo quelle sindacali ad una più attenta considerazione e ad un maggiore impegno per definire una volontà politica in ordine ai problemi che investono tutto il settore dei trasporti e non solo quello delle ferrovie dello Stato.

Colgo l'occasione anch'io, a nome della Democrazia cristiana, per sottolineare l'esigenza che siano portati a soluzione anche i problemi che investono il settore delle poste e delle telecomunicazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 11,10*).

## Presidenza del vice presidente V A L O R I

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**« Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali » (461);**

**« Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari » (659), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;**

**« Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa » (734), d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella;**

**« Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato » (869), d'iniziativa del senatore Venanzi e di altri senatori**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali »; « Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari », d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; « Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa », d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella; « Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato », d'iniziativa del senatore Venanzi e di altri senatori.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il dibattito che si è articolato sui disegni di legge nn. 461, 659, 734 e 869 ha evidenziato, in maniera abbastanza chiara, l'importanza della riforma, che il Senato si accinge ad approvare, sia con riferimento alla istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali, per i quali c'era stata riserva nella legge fondamentale istitutiva dei TAR, sia con riferimento alle nuove norme per la istituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari, che dai più è vista come unificazione del ruolo dei magistrati amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Su quest'ultimo punto va sottolineato con soddisfazione il fatto che il Senato si accinge finalmente ad approvare un disegno di legge, che avrà fondamentale importanza ai fini dello sviluppo della giustizia amministrativa nel nostro paese. Non pochi sono stati, infatti, gli ostacoli e le difficoltà incontrate; il dibattito è stato approfondito e serrato; la volontà di concludere messa a dura prova dall'aperta polemica che si è sviluppata all'indomani della presentazione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare: sia di quello che reca come prima la mia firma (659), sia di quello che reca come prima firma quella del collega De Matteis (734), sia di quello che reca come prima firma quella del collega Venanzi (869).

Si è trattato, in sostanza, di prendere atto dell'evoluzione anche della cultura giuridica in ordine alla funzione ed alla struttura della magistratura dei TAR, riguardata in stretto riferimento alla funzione e alla struttura dello stesso Consiglio di Stato.

Si è aperta una polemica, perchè una parte della dottrina riteneva che il Consiglio di Stato si fosse ormai consolidato così come è, cioè così come è derivato al nostro ordinamento repubblicano all'indomani della caduta del fascismo e durante i lavori della Costituente; si è discusso se fosse possibile apportare modifiche alla struttura interna del Consiglio di Stato; e la risposta della Commissione affari costituzionali è stata positiva, in quanto modifiche alla struttura interna del Consiglio di Stato possono essere apportate dal quadro che assume l'ordinamento, senza ingenerare contrasto con la norma costituzionale — articoli 100 e 103 —.

Un secondo punto che giova sottolineare è quello relativo alla funzione consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Stato; vi è stato un orientamento dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, che ha esaltato la funzione consultiva, reputata addirittura preminente rispetto a quella giurisdizionale (mentre si tratta di due funzioni, costituzionalmente previste come autonome).

La Commissione affari costituzionali ha dibattuto il problema e ha ritenuto che, dalla data di istituzione del Consiglio di Stato, molta acqua è passata sotto i ponti: si sono ormai consolidati un ruolo e una collocazione del Consiglio di Stato più autorevoli ed autonomi rispetto a quelli della sua originaria intuizione, di un Consiglio di Stato, cioè, soprattutto per quanto riguarda la funzione consultiva, non più funzionale agli interessi del potere esecutivo, ma obbiettivo ed equilibrato sia rispetto ai cittadini, sia rispetto alla pubblica amministrazione; in

un rapporto mediano di interpretazione coerente della norma, nell'interesse più generale del corretto funzionamento anche della pubblica amministrazione.

Non vi può essere una funzione consultiva preminente, rispetto a quella giurisdizionale, quella giurisdizionale, poi, nel momento in cui il legislatore ordinario ha istituito il tribunale amministrativo regionale, in adempimento di una norma costituzionale, ha richiesto più corretti rapporti tra un primo e un secondo grado di giurisdizione.

Giova sottolineare che, nel momento in cui si assoggettava ad una valutazione complessiva la prima esperienza dei TAR, non ci si poteva sottrarre a considerare la posizione giuridica di alcuni magistrati, per la precisione dei referendari e dei primi referendari, il cui *status* giuridico è equiparato a quello dell'impiegato civile dello Stato, in una posizione, cioè, di non completa indipendenza, così come prescrivono la Carta costituzionale e l'ordinamento giudiziario.

Questa esigenza, dai più avvertita, è stata recepita nei disegni di legge 659, 734 e 869: inevitabile è apparsa una conclusione favorevole alla unificazione dei ruoli della magistratura dei TAR e del Consiglio di Stato; il contrasto se si potesse o no mettere mano alla unificazione dei ruoli è stato superato col rilievo che norme riguardanti modificazioni alle strutture interne del Consiglio di Stato potessero essere compatibili con la Carta costituzionale, che ha voluto, sì, un Consiglio di Stato con una duplice funzione, ma non ha vietato che una legge ordinaria ne potesse regolare la composizione, l'accesso e la struttura. Questo disegno di legge, anche se ha stimolato scarsa attenzione sul piano generale, merita una attenta riflessione da parte degli studiosi della materia: si realizza una riforma importante nel settore della magistratura amministrativa, con la riduzione ad unità organica dell'ordinamento dei magistrati, tutti indipendenti rispetto ai poteri legislativo ed amministrativo, tutti assoggettati soltanto alla legge, come peraltro sancisce la nostra Costituzione.

La innovazione, mentre consente al 50 per cento dei magistrati dei TAR di accedere al Consiglio di Stato, riserva, tuttavia, alla provvista governativa di scegliere il 25 per cento tra professionisti qualificatissimi e conferma la possibilità che il restante 25 per cento vi possa accedere direttamente per il tramite di uno speciale concorso.

L'accesso diretto al Consiglio di Stato (naturalmente con le opportune modifiche delle procedure concorsuali) serve per utilizzare immediatamente le energie migliori, le intelligenze giuridiche più valide, che non intendano percorrere un normale *cursus*.

L'esperienza della magistratura dei TAR è stata considerata in giusta misura: si prevede che il 50 per cento può transitare dai TAR al Consiglio di Stato.

La Commissione ha inteso conservare nel testo unificato l'istituto della provvista governativa, con alcune limitazioni: ad evitare che il ricorso alla scelta del consigliere di Stato possa avvenire indiscriminatamente, si è voluto prescrivere che il nominando sia scelto fra persone appartenenti a categorie strettamente professionali: avvocati, docenti universitari, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza della competenza, della professionalità non mi pare contestabile.

L'istituzione del Consiglio di presidenza risponde ad un'esigenza, avvertita sia nell'ambito del Consiglio di Stato, sia nell'ambito dei TAR. Va sottolineato che il Consiglio di presidenza non è sproporzionato, tenuto conto della diversa e più numerosa base dei magistrati dei TAR rispetto a quella più esigua del Consiglio di Stato.

Va osservato che, a mano a mano che si sviluppa il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino, sarà inevitabile che la base dei TAR aumenti sempre di più di numero rispetto al Consiglio di Stato; che c'è una grande sproporzione tra i giudizi risolti in sede di TAR ed i giudizi che invece in secondo grado sono portati all'attenzione del Consiglio di Stato; che non c'è proporzione tra il progressivo aumento del contenzioso dinanzi ai TAR ed il contenzioso che viene rimesso in seconda istanza alla valutazione del giudice di appello: allora la previsione è che la magistratura amministrativa crescerà di numero alla base, mentre resterà una struttura agile e snella al Consiglio di Stato.

Tuttavia, ragioni di equilibrio e più generali hanno indotto la Commissione a valutare l'opportunità di una armonizzazione della composizione, in modo che il 50 per cento dei rappresentanti del Consiglio di presidenza sia di estrazione e di elezione diretta da parte della base dei TAR ed il 50 per cento da parte del Consiglio di Stato, attribuendo alla presidenza del Consiglio di Stato funzioni di armonizzazione e di equilibrio.

Non vi sono innovazioni rivoluzionarie, collega Cifarelli, una sorta di legge Breganze, che si vorrebbe intravvedere nel testo unificato: in sede di Commissione c'è stata la preoccupazione di dare vita ad una struttura agile e snella, che tenga conto della professionalità e dei valori.

Peraltro, va osservato che il Consiglio di presidenza non è un organo di autogoverno, come si vuole ritenere, in analogia all'organo di autogoverno della magistratura ordinaria; ci si è sforzati di evitare di creare un organo di autogoverno sia in sede di Sottocommissione sia in sede di Commissione plenaria. Senza ridimensionare la validità dell'istituto del Consiglio di presidenza, che si introduce per la prima volta nell'ambito della magistratura amministrativa, vorrei dire che esso ha come obiettivo ed ambizione la democratizzazione di una funzione che prima veniva esercitata in via monocratica soltanto ed esclusivamente dal presidente del Consiglio di Stato. Non può, perciò, parlarsi di organo di autogoverno, ma di riconduzione alla sede collegiale di una serie di competenze, che una volta venivano riconosciute come proprie ed esclusive della presidenza del Consiglio di Stato.

Questa riforma, onorevoli colleghi, può essere indicata come una delle note positive — tra tante note positive — di un confronto serrato che è intervenuto tra i Gruppi politici che, animati dalla volontà di concludere, hanno saputo rinunciare alle loro originarie impostazioni, dando vita ad un testo unificato che, almeno a giudizio mio, di relatore — e credo di interpretare anche il pensiero del collega De Matteis — rappresenta un punto in positivo della produzione legislativa della settima legislatura.

Concludo augurandomi che il Senato, oggi, tra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana, possa procedere all'approvazione dei singoli articoli e successivamente all'approvazione definitiva del testo unificato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il testo unificato delle diverse proposte di legge concernenti l'ordinamento del Consiglio di Stato e dei TAR, quel testo che nelle sue linee fondamentali è stato illustrato dal relatore senatore Mancino, nel complesso viene positivamente considerato dal Governo. Fin dall'inizio dell'accurato lavoro di coordinamento delle varie iniziative legislative compiuto dalla 1ª Commissione, il rappresentante del Governo ebbe a convenire con gli onorevoli proponenti sull'esigenza di dare un assetto definitivo e coerente all'ordinamento dei TAR e allo stato giuridico dei magistrati e del personale di segreteria: un assetto che sostituisca quello risultante dalla legge 1034 del 1971 da tutti ritenuto provvisorio e non soddisfacente; un assetto che assicuri anche ai magistrati dei TAR l'accesso alle funzioni direttive, con ciò eliminando una situazione di netto svantaggio che finirebbe con l'influire negativamente sul reclutamento dei referendari.

Se il Governo ha in Commissione manifestato delle perplessità, esse non toccavano questo aspetto del provvedimento nè riguardavano l'obiettivo, condiviso dal Governo, di utilizzare più largamente presso il Consiglio di Stato l'esperienza dei magistrati amministrativi maturata nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso i TAR; obiettivo che si consegue attraverso il notevole allargamento della quota di posti di consigliere di Stato riservata ai magistrati provenienti dai tribunali regionali amministrativi. Il rappresentante del Governo ha piuttosto in Commissione posto l'accento anche su una altra esigenza: quella di conservare un'autonoma struttura ed una particolare fisionomia al Consiglio di Stato, salvaguardando in

tal modo la sua posizione di rilievo costituzionale, quella posizione che discende dalla duplicità di attribuzioni che gli sono proprie, come organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. Questa duplicità di compiti conferiti dalla Costituzione al Consiglio di Stato impedisce di considerare questo istituto soltanto sotto il profilo della sua funzione giurisdizionale. La circostanza che, a decorrere dalla data di funzionamento dei TAR, il Consiglio abbia assunto nella sede giurisdizionale le funzioni di giudice di appello non deve indurre a considerare riduttivamente le sue preesistenti funzioni consultive; il che avverrebbe se si volesse una totale ed indiscriminata unificazione dei ruoli e delle carriere del personale di magistratura dei TAR e del Consiglio di Stato. Un assetto, questo, che presupporrebbe quella perfetta omogeneità di funzioni che l'ordinamento invece non prevede.

All'esigenza di salvaguardare la funzione consultiva del Consiglio, alla quale non partecipano in nessuna misura i tribunali amministrativi regionali e i loro magistrati, si ispirano alcune disposizioni del disegno di legge, le disposizioni che mantengono una autonoma provvista dei magistrati del Consiglio sia con le nomine governative sia con il tradizionale ed altamente selettivo concorso. Il concorso per l'accesso diretto alla qualifica di consigliere di Stato consentirà di continuare ad attingere da altre carriere elementi dotati di eccezionale preparazione tecnico-giuridica. Si è mantenuta anche la nomina governativa la cui legittimità è stata, come è noto, ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 177 del 1973. La struttura composita dell'istituto pare necessaria per assicurare una particolare sensibilità nell'esercizio delle funzioni consultive, che presuppongono non soltanto una componente in possesso di una adeguata preparazione tecnico-giuridica, ma anche l'apporto di una somma di esperienze quale può derivare dal lungo esercizio di pubbliche funzioni in posti di elevate responsabilità

Il testo della Commissione — lo ricordava il relatore poco fa — circoscrive a determinate categorie l'ambito della scelta governativa. E il Governo a questo proposito ha consentito con la Commissione sull'assunto che tale disposizione è coerente allo scopo della provvista governativa, che è quello di assicurare al Consiglio di Stato la collaborazione di persone altamente qualificate e dotate di specifica esperienza nei settori dell'insegnamento universitario in discipline giuridiche, della pubblica amministrazione ed anche della professione forense.

Sarebbe peraltro augurabile che il ventaglio delle categorie indicate nell'articolo 21 venisse ampliato per comprendervi espressamente i magistrati ordinari, sia allo scopo di favorire l'osmosi tra le varie magistrature tante volte e in più sedi auspicata, sia per acquisire al Consiglio di Stato le qualificate esperienze di operatori del diritto che anche in passato hanno fornito a quell'organo contributi ed apporti meritevoli della più alta considerazione.

Per le ragioni cui prima ho accennato, il Governo è favorevole ad un riassetto della carirera dei magistrati amministrativi con particolare riguardo a quelli in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Nella vigente disciplina quanti tra essi non transitano al Consiglio di Stato vedono bloccata la loro carriera senza ulteriore sbocco, essendo ad essi precluso l'accesso alle funzioni direttive.

Il riassetto delle carriere è suggerito dalla esigenza di evitare diversità di trattamento tra magistrati ordinari e magistrati amministrativi, disparità che, oltre a non trovare obiettiva giustificazione, sarebbe suscettibile di determinare fenomeni dannosi per la giustizia amministrativa. Si pensi ad esempio alla difficoltà di reclutamento dei giudici amministrativi per la mancanza di incentivi ad affrontare un concorso di secondo grado Ed è sintomatico il fatto che i magistrati ordinari tendono a disertare questo concorso. Si pensi all'accentuarsi delle difficoltà nel coprire le vacanze degli organici con elementi scelti e dotati dell'attitudine all'esercizio della funzione giurisdizionale. E non basta. Si profila ormai anche la tendenza dei giudici amministrativi provenienti dalla magistratura ordinaria a rifluire verso le posizioni di origine. Un'eco in tal senso

si è già avuta nel disegno di legge 1421, concernente norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati, che contempla e disciplina la fattispecie del cosiddetto rientro.

Vero è, come è stato giustamente sottolineato, che tale norma, dato il limitato numero dei casi in cui potrebbe trovare applicazione, non intende impoverire i ruoli dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, quanto piuttosto favorire una certa osmosi tra le varie magistrature.

Ma, se così è, appare ancora più evidente la necessità di superare l'attuale situazione di frammentazione normativa e di eliminare per quanto possibile la disparità tra magistratura ordinaria e magistrature speciali.

Qualora non si agisse anche in questa direzione, nella direzione cioè di una ristrutturazione della carriera, rimarrebbe probabilmente insoddisfatta una delle ragioni della riforma, quella di mettere TAR e Consiglio di Stato in condizioni di far fronte adeguatamente all'accresciuta domanda di giustizia in campo amministrativo.

Occorre d'altra parte evitare che con un eccessivo appiattimento della carriera si corra il rischio della utilizzazione in un settore tanto delicato, qual è quello della giustizia e della consulenza amministrativa, di elementi non pienamente all'altezza dei difficili compiti di istituto. Mi riferisco specialmente alle nomine a presidente di sezione e qualifiche equiparate, per sottolineare l'opportunità di emendare l'articolo 23 con l'esplicita previsione di un giudizio di idoneità, giudizio tanto più necessario, trattandosi di valutare non soltanto la preparazione tecnico-giuridica dei candidati, ma anche il possesso delle qualità attitudinali indispensabili per assicurare il buon funzionamento degli uffici.

Sembra strano oltretutto che, mentre l'accesso alle qualifiche di primo referendario, di consigliere di tribunale amministrativo regionale e di consigliere di Stato si effettua previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza, nulla sia previsto in ordine all'accertamento della idoneità tecnica e delle qualità attitudinali per l'accesso alle funzioni di presidente di sezione. Tanto più che nella magistratura ordinaria il conferimento delle funzioni direttive superiori è subordinato non al solo requisito dell'anzianità ma altresì ad una dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il venir meno della qualifica di giurisdizione speciale, fino ad ora attribuita alla giustizia amministrativa, deve ovviamente portare ad un rafforzamento delle garanzie dei giudici amministrativi attraverso la costituzione di un unico Consiglio di presidenza, composto su base elettiva e in grado quindi di realizzare le aspettative di partecipazione, pur nella diversità di qualifiche e di funzioni, del personale di magistratura. Si accentua, in tal modo, il sostanziale parallelismo tra giudice amministrativo e magistrati appartenenti all'ordine giudiziario.

L'esercizio della funzione giurisdizionale, pur avendo ad oggetto la tutela di situazioni soggettive diversamente considerate dall'ordinamento, postula, tuttavia, taluni presupposti comuni, primo tra tutti quello di sottrarre il giudice ad interferenze esterne o a condizionamenti interni.

Tale accentuato parallelismo rende ancor più evidente l'esigenza di un massimo di omogeneità nella disciplina delle incompatibilità di funzioni.

Una materia, questa, cui non si può riguardare soltanto sotto il profilo della distrazione da compiti di istituto, cioè come un fenomeno da contenere nei minimi termini o addirittura da reprimere, ma che deve essere anche considerata sotto il profilo di una legittima e funzionale domanda di qualificate collaborazioni, domanda espressa da organi costituzionali, da istituzioni di governo, da pubbliche amministrazioni; domanda che non tutta e non sempre può essere al meglio soddisfatta con organici e con ruoli in proprio

Magistratura ordinaria a parte, i grandi corpi consultivi vanno quindi riguardati e dimensionati anche come riserva di applicazioni e di collaborazioni esterne, laddove l'attività esterna viene a rappresentare una prosecuzione sostanziale delle funzioni proprie del Consiglio, come quando si concreta nella partecipazione ad organi amministra-

tivi con funzioni consultive, ma anche di vigilanza e di accertamento di infrazioni amministrative, o ad organi giurisdizionali.

D'altro canto gli incarichi esterni favoriscono una acquisizione di esperienza della realtà amministrativa da parte del Consiglio ed uno sviluppo della sua capacità di comprendere e di valutare i problemi della pubblica amministrazione. La nuova regolamentazione legislativa dovrebbe essere perciò intesa non a tollerare ed a minimizzare, ma a disciplinare ed a porre nei termini della necessaria chiarezza e congruità le ipotesi di collaborazioni e di applicazioni esterne, da regolare non come benefici, che si concedono agli appartenenti al corpo, ma come servizi che questi sono chiamati a prestare.

In tal senso esemplare è la situazione della Presidenza della Repubblica che non potrebbe in nessun caso trarre dai propri ruoli i collaboratori di vertice del Capo dello Stato, ma che si è avvalsa sin qui dei ruoli del Consiglio di Stato, traendone o addirittura immettendovi i pubblici funzionari chiamati alle massime responsabilità presso il segretariato generale. Sembra pertanto necessario convenire sulla opportunità di una regolamentazione di tutta la materia in termini di maggiore omogeneità e di più attenta considerazione dei vari interessi pubblici che sono qui coinvolti.

In tal senso si dovrebbe emendare l'articolo 30 escludendo dal divieto del primo comma gli incarichi espressamente previsti dalle leggi vigenti, con una norma che riproduca in sostanza l'analoga disposizione dell'articolo 27 del disegno di legge n. 1421 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati ordinari.

Fermo restando poi l'obbligo, e non la facoltà, del fuori ruolo in tutti i casi di collaborazione continuativa ed impegnata di magistrati in compiti non di istituto, andrebbe modificato l'articolo 31 nel senso di consentire il collocamento in tale posizione per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato e di limitare il ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo ad un massimo di 20 unità sull'intero corpo di magistrati amministrativi

Per quanto concerne il personale di segreteria, il disegno di legge si preoccupa di assicurare un giusto inquadramento soprattutto a coloro che con zelo ed abnegazione hanno provveduto in questi anni, pur nell'incertezza di un ordinamento non ancora delineato, ad assicurare il funzionamento delle segreterie dei tribunali amministrativi regionali. Gli interessati provengono da amministrazioni ed enti diversi e sono perciò portatori di istanze spesso eterogenee, non facilmente assimilabili nella operazione di inquadramento in un unico ruolo (ed è un ruolo unico anche nel senso che comprende il personale di segreteria del Consiglio di Stato, oltrechè il personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali). Le loro esigenze, quelle del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali e quelle del personale di segreteria del Consiglio di Stato, sono state comunque valutate con la più grande attenzione e considerate nella misura massima consentita dal rigore di certi princìpi che dobbiamo osservare quando regoliamo il pubblico impiego. Eventuali problemi di coordinamento che ancora sussistessero potranno essere considerati nel corso di questo esame.

Il testo che il Senato si accinge a valutare negli articoli riguarda prevalentemente l'ordinamento del personale degli organi di giustizia amministrativa, il personale di magistratura e quello di segreteria ed ausiliario, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali Ma è un provvedimento che si colloca in un'ottica che va al di là della disciplina delle carriere e che è quella di adeguare i mezzi, le strutture della giustizia amministrativa, esaltandone il ruolo di istituzionale mediatrice tra gli interessi della pubblica amministrazione e quelli del privato cittadino.

Nella stessa ottica andrebbe a collocarsi l'iniziativa del Governo che intenderebbe al più presto presentare un disegno di legge, auspicato anche nel dibattito che si è qui tenuto, per la nuova disciplina concernente le norme di procedura per i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato; disegno di legge inteso ad adeguare le norme vigenti alla mutata

realtà della situazione e soprattutto alla esigenza di corrispondere alla accresciuta domanda di giustizia in campo amministrativo e di favorire anche per tale via, con il ricorso alla giurisdizione amministrativa, la partecipazione dei cittadini all'esercizio del potere pubblico.

La sollecita approvazione, però, di questo disegno di legge già costituisce un momento necessario ed una necessaria premessa verso ulteriori innovazioni da apportare all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia amministrativa e ciò nell'intento di dare sempre più piena e sostanziale attuazione ai princìpi della Costituzione nell'ordinamento della nostra Repubblica. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

## TITOLO I

## ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

### CAPO I

### CONSIGLIO DI STATO

### Art. 1

(*Composizione*)

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione è composta da un presidente titolare, da un presidente aggiunto e da almeno nove consiglieri.

Le sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento del presidente e di quattro consiglieri.

È consentita la costituzione di commissioni speciali composte da soli consiglieri delle sezioni consultive per la trattazione di affari di natura mista o indeterminata.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

*Al primo comma, dopo le parole*: « da presidenti di sezione », *inserire le altre*: « ed equiparati ».

1.1 MURMURA

*Al primo comma, dopo le parole*: « da presidenti di Sezione », *aggiungere le altre*: « ed equiparati ».

1.2 CIFARELLI

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Signor Presidente, l'emendamento all'articolo 1 da me presentato è logicamente collegato ad altro mio emendamento all'articolo 4, nel senso che con esso si intende rispettare in maniera più precisa il contenuto dell'articolo 4 così come licenziato dalla Commissione. Nel primo comma, infatti, dell'articolo 4 viene detto che alla adunanza generale prendono parte tutti i magistrati del Consiglio di Stato. Una diversa interpretazione, che si realizza attraverso l'emendamento modificativo presentato dai relatori, può sostanzialmente modificare tutto il tessuto della norma. È per questo che il mio emendamento parla di equiparati ai consiglieri di Stato, non potendosi certamente non considerare più consiglieri di Stato coloro i quali svolgono funzioni di presidenti dei tribunali amministrativi regionali. Del resto, una legge costituzionale lo prevede espressamente, allorquando, a proposito della formazione del collegio per la elezione del giudice costi-

tuzionale di estrazione del Consiglio di Stato, parla di magistratura superiore; e della magistratura superiore e del collegio elettorale per la elezione del giudice costituzionale fanno certamente parte tutti i consiglieri di Stato, ivi compresi quelli che svolgono funzioni di presidenti dei tribunali amministrativi regionali.

Se una diversa interpretazione, attraverso un voto del Parlamento, dovesse passare, arriveremmo all'assurdo di esprimere due diverse concezioni sul consigliere di Stato presidente di TAR in relazione alla propria posizione di consigliere di Stato e su quello facente parte del collegio per la elezione del giudice costituzionale.

Il termine « equiparati » esprime, perciò, il rispetto concreto ed effettivo non solo della volontà della Commissione, ma della legge costituzionale e chiarisce un dubbio che potrebbe essere foriero di dubbi interpretativi e di contenzioso anche in altra sede, certamente non auspicabile, non solo per l'attuale momento, ma proprio ai fini di una corretta interpretazione delle leggi della Repubblica.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

C I F A R E L L I . L'emendamento da me proposto è identico all'1 1 del senatore Murmura, per cui posso in gran parte rifarmi a quello che il Presidente della Commissione (in questo caso solo proponente di emendamento) ha detto.

Vorrei sottolineare che l'intento eticonormativo di fondo, per quanto riguarda la mia proposta, coincidente perfettamente con quella del collega Murmura, è quello di evitare che nell'attuazione di questa legge vi siano larghi dubbi e dei sovvertimenti nella consistenza e nel funzionamento di un organo così delicato, qual è il Consiglio di Stato, ed in relazione alla sua funzione il senatore Murmura ha particolarmente sottolineato anche l'incidenza sulla elezione del giudice costituzionale

Con questa spiegazione mi riferisco sia all'emendamento 1.2 sia all'emendamento 4. 4, che — come il senatore Murmura ha sottolineato — è strettamente collegato all'emendamento 1. 2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, tutta la questione non riguarda tanto le funzioni con riferimento all'elettorato attivo e passivo — ai fini della composizione della Corte costituzionale — ma investe una discussione sulla valutazione della consistenza del Consiglio di Stato e sulla appartenenza allo stesso. Bisogna cioè vedere se l'articolo 1 è rispondente non solo alle previsioni della norma costituzionale, ma anche a valutazioni complessive relative all'ordinamento del Consiglio di Stato. Quando è detto: « Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, dai presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge », evidentemente si fotografa una situazione che viene, poi, riprodotta nel contesto dell'articolato e nella tabella A allegata alla legge.

In sede di Commissione (vorrei ricordare al collega Murmura e al collega Cifarelli) c'è stato un approfondimento sul passaggio dallo *status* di magistrato amministrativo del TAR allo *status* di magistrato amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato. Non è previsto per l'accesso al Consiglio di Stato un generico automatismo: esso, se c'è, è limitato al 50 per cento dei magistrati che espletano il loro servizio presso i TAR.

C'è un parziale sbarramento, tant'è che coesiste la funzione di consigliere di TAR con quella di consigliere di Stato; per integrare le esperienze e tener conto della necessaria osmosi, vi sono magistrati in servizio presso i TAR, che vanno al Consiglio di Stato, ma nel limite del 50 per cento; vi sono magistrati in servizio al Consiglio di Stato con la qualifica di presidenti di sezione, che vanno a presiedere i TAR o le sezioni dei TAR. Quando abbiamo concordato il testo, abbiamo conservato una distinzione tra

l'appartenenza al TAR o al Consiglio di Stato, seppure in una logica che ha unificato i ruoli: abbiamo, cioè, distinto fra quelli in servizio presso il Consiglio di Stato e quelli in servizio presso i TAR.

Il magistrato in servizio presso il TAR, ma di provenienza dal Consiglio di Stato, deve ancora ritenersi che faccia parte, ai fini dell'esercizio della funzione consultiva, del Consiglio di Stato? Se si risponde che il magistrato in servizio presso il TAR con la qualifica di presidente di TAR o di presidente di sezione di TAR fa parte ancora dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, permane una preoccupazione anche di carattere costituzionale, in quanto inseriremmo in un organismo magistrati assegnati ad altro organismo e con funzioni esclusivamente giurisdizionali: il presidente di sezione del Consiglio di Stato conserva il suo *status* di magistrato amministrativo con funzioni superiori, ma allorchè è assegnato alla presidenza di un TAR o di una sua sezione non può ritenere di far parte integrante del corpo deputato ad esercitare le funzioni dell'adunanza generale; non è in servizio presso il Consiglio di Stato, almeno per il periodo di presidenza del TAR, e non può far parte di quel collegio.

Mi rendo conto che magistrati che hanno svolto la propria attività al Consiglio di Stato (e l'hanno svolta anche per poi avere la funzione di presidenti di sezione del Consiglio di Stato e successivamente del TAR o di sezioni del TAR) abbiano interesse ad appartenere a quella famiglia; non credo che per l'attività propria dell'adunanza generale possa essere ritenuto che facciano ancora parte di quel corpo Sono due momenti diversi; non escludo che il presidente del TAR o il presidente di sezione del TAR si possa ritenere a tutti gli effetti di quella famiglia, ma ai fini cui faceva riferimento il presidente Murmura, ossia ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per la composizione della Corte costituzionale L'adunanza generale presume l'espletamento del servizio presso il Consiglio di Stato.

Peraltro non è la Costituzione che regola le modalità di accesso alla Corte costituzionale per il terzo che è espresso dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, ma una legge diversa, la quale non prescrive che può essere elettore attivo o passivo chi appartiene al collegio dell'adunanza generale. Si può consentire con le valutazioni ultime del presidente Murmura e affermare che il presidente di sezione del TAR o il presidente del TAR possa esercitare il suo diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della composizione della Corte costituzionale ma non possa, invece, entrare a far parte dell'adunanza generale, che ha una funzione specifica ed è regolata da norme particolari.

In tal senso, spero interpretando anche il pensiero del collega De Matteis, direi che sostanzialmente la preoccupazione è condivisa, ma formalmente i due emendamenti non sono accoglibili da parte dei relatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Riservandomi di esprimere il parere del Governo sulla questione da ultimo sollevata dal relatore — e lo farò all'articolo 4 — mi limito ad osservare, in ordine agli emendamenti proposti dai senatori Murmura e Cifarelli, che non mi sembra essi realizzino quell'obiettivo di chiarimento che i senatori proponenti si prefiggono; anzi, potrebbe insorgere qualche ulteriore dubbio nell'interpretazione della norma, ove essa venisse così emendata. Infatti, equiparati ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono i presidenti dei TAR e i presidenti di sezione staccata dei TAR, ma a presidente di TAR o di sezione staccata di TAR si perviene non soltanto attraverso il Consiglio di Stato, ma anche direttamente dalla carriera di magistrato amministrativo presso i tribunali amministrativi regionali.

Ora non penso che gli onorevoli proponenti si prefiggessero lo scopo di includere nella struttura del Consiglio di Stato i presidenti dei TAR, ancorchè non abbiano mai fatto parte del Consiglio di Stato. Ove questo fosse, il parere del Governo non potreb-

be che essere contrario, poichè sembra non logico prevedere che i presidenti dei TAR, qualunque sia la loro provenienza, facciano parte del Consiglio di Stato, in quanto presidenti di tribunale amministrativo regionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, mantiene il suo emendamento?

M U R M U R A . Alla luce delle motivazioni dell'onorevole Sottosegretario, che mi lasciano perplesso, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Cifarelli, mantiene il suo emendamento?

C I F A R E L L I . Lo mantengo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 1.2.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Desidero brevemente dire che la saggia decisione del presidente Murmura di ritirare l'emendamento dopo le osservazioni del Governo non mi sottrae al compito di fare un'osservazione che riguarda l'emendamento analogo che il senatore Cifarelli ha mantenuto. L'intento del senatore Cifarelli è rivolto a mantenere, anche rispetto al collegamento col successivo articolo 4, un rapporto con l'adunanza generale, che, come vorrei ricordare ancora una volta all'Assemblea, svolge precise funzioni.

Il relatore Mancino ha osservato che non si tratta di espellere dal novero dei consiglieri di Stato coloro che svolgono la funzione di presidente di TAR, che è una funzione non secondaria rispetto a quella di consigliere di Stato: si tratta solo di avere una logica di autonomia delle funzioni rispettive, di stabilire come vogliamo superare la funzione di controllati e controllori e la commistione tra funzioni giurisdizionali e funzioni consultive, le funzioni di dirigenti di organi di giustizia amministrativa, come sono i presidenti dei TAR, e le funzioni di indirizzo diverso che si esplicano nelle sedi come quella dell'adunanza generale.

In base a questa logica, direi che il testo della Commissione va conservato, anche perchè un successivo emendamento del Governo all'articolo 4 precisa tale logica che secondo il nostro giudizio deve essere mantenuta Per queste considerazioni voteremo contro l'emendamento Cifarelli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.2 presentato dal senatore Cifarelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 2.

(*Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali*)

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonché l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano all'inizio di ogni anno il calendario delle udienze e all'inizio di ogni trimestre la composizione dei collegi giudican-

ti, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza.

Ove manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Ripartizione degli affari*)

Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e contenziosi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Adunanza generale*)

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

*Al primo comma, sostituire le parole*: « da tutti i Magistrati del Consiglio di Stato » *con le altre*: « da tutti i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato ».

4. 2 IL GOVERNO

*Al primo comma, sostituire le parole*: « da tutti i Magistrati del Consiglio di Stato » *con le altre*: « da tutti i Magistrati di cui all'articolo 1, primo comma ».

4. 3 MURMURA

*Al primo comma sostituire le parole*: « da tutti i magistrati del Consiglio di Stato » *con le altre*: « da tutti i magistrati di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

4. 4 CIFARELLI

*Alla quarta riga sostituire le parole*: « di Stato » *con le altre*: « in servizio presso il Consiglio di Stato ».

4. 1 LA COMMISSIONE

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento 4. 2 è sostanzialmente identico all'emendamento 4. 1 presentato dalla Commissione. La formulazione dell'emendamento del Governo è forse più accurata, nel senso che precisa che tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato fanno parte dell'adunanza generale Si tratta di un emendamento che consente di chiarire, senza possibilità di equivoci, quali siano i magistrati chiamati a partecipare all'adunanza generale stessa; questo anche ai fini della composizione del collegio elettorale competente ad eleggere il giudice costituzionale di spettanza del Consiglio di Stato.

M U R M U R A Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . L'emendamento 4. 3 era strettamente collegato al testo licenziato dell'articolo 1. Ritiro il mio emendamento e mi permetto di rivolgere un invito sia ai relatori, sia al Governo affinchè si conservi il testo della Commissione, ritirando gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 4. 4 è precluso.

D E M A T T E I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore*. La Commissione ritira l'emendamento 4 1 e fa proprio quello del Governo che ritiene più rispondente allo scopo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 4. 2, presentato dal Governo.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Voteremo a favore dell'emendamento del Governo 4. 2 che appare necessario. L'invito fatto dal senatore Murmura credo non sia accoglibile nel senso che perdurerebbero dubbi interpretativi che il testo proposto in via di emendamento chiarirebbe Pertanto votiamo a favore dell'emendamento 4 2, che, tra l'altro, appare formulato più correttamente del 4. 1, per cui aderiamo alla scelta che ha compiuto la Commissione, in quanto il testo proposto dal Governo è più completo.

C I F A R E L L I Domando di parlare per dichiarazione di voto

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, a me pare che qui avvenga la battaglia a fronte rovesciato. Io voterò contro questo emendamento perchè la mia convinzione, secondo gli emendamenti proposti, è che chi è magistrato nel Consiglio di Stato non possa essere estromesso dall'essere magistrato nel Consiglio di Stato in quanto presidente di sezione di TAR.

Ritengo che il testo della Commissione sia quello appunto che non innova circa il fatto che chi ha vinto il concorso e ha fatto la carriera di consigliere di Stato non possa essere con la nostra legge estromesso dall'essere un consigliere di Stato.

Trovo che l'emendamento del Governo non persegua un fine di chiarezza, ma che finisca — senza nessun processo alle intenzioni — col perseguire proprio il fine di limitare l'appartenenza al Consiglio di Stato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4 2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 5.

(*Segretario generale del Consiglio di Stato*)

Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni, e svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge.

L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il Consiglio di presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento il segretario generale è sostituito con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

(*È approvato*)

Art. 6.

(*Adunanza plenaria*)

L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri scelti dal Consiglio

di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

Qualora il presidente del Consiglio di Stato sia impedito, è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, sempre in caso di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano della rispettiva sezione.

(*È approvato*)

## CAPO II

## TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

### Art. 7.

(*Composizione dei tribunali amministrativi regionali*)

I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, presidenti di sezione, consiglieri, primi referendari e referendari.

I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

Per la istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, commi 3°, 4° e 5° della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.

Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le sezioni staccate, nonchè quelle istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio, sono presiedute da presidenti di sezione di tribunale amministrativo regionale; le sezioni istituite ai sensi del secondo comma del presente articolo sono presiedute dal consigliere di tribunale amministrativo regionale più anziano.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima determinati dal Consiglio di presidenza.

Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.

Il presidente di ciascuna sezione all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione del tribunale amministrativo regionale o in caso di vacanza temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

*Sostituire il quarto comma con i seguenti*:

« Nei tribunali divisi in sezioni il presidente del Tribunale presiede la prima sezione.

Le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale con sede a Roma sono presiedute da presidenti di Tribunale amministrativo regionale.

Le sezioni staccate di cui al terzo comma sono presiedute da consiglieri di tribunale amministrativo regionale. Il conferimento dell'ufficio direttivo è disposto, su domanda degli interessati, dal Consiglio di presidenza.

Le sezioni istituite ai sensi del secondo comma sono presiedute dal consigliere di tribunale amministrativo regionale più anziano in servizio presso il tribunale ».

7. 1 CIFARELLI

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, chiedo scusa ma dovrò essere un po' meno sintetico del solito nell'illustrare l'emendamento 7.1. Qui si tratta delle sezioni dei tribunali amministrativi regionali. Secondo quanto previsto nell'articolo e nella tabella A, la Commissione propone che le sezioni staccate dei TAR siano presiedute da un presidente di sezione e che questi sia equiparato a presidente di tribunale amministrativo regionale. Ora, noi riteniamo che si debba distinguere tra il TAR di Roma, il quale effettivamente, come tutti ricordiamo, ha delle competenze più vaste derivanti dalla legge in relazione alle quali esplica, direi, una funzione non voglio dire abnorme ma eccezionale, e gli altri tribunali amministrativi regionali, per i quali siamo d'accordo con il testo della Commissione. Invece per quanto riguarda le sezioni staccate di altri TAR riteniamo che il testo così com'è finisca per gonfiare artificiosamente il ruolo dei magistrati amministrativi con funzioni direttive superiori e quindi determini anche la dequalificazione di tali funzioni.

A nostro avviso le attribuzioni che l'articolo 3 della legge n. 1034 del 1971 stabilisce per il tribunale amministrativo regionale di Roma hanno un fondamento e quindi le sezioni stabilite nell'ambito di questo tribunale amministrativo regionale debbono essere, come ho detto, presiedute da magistrati amministrativi con funzioni direttive superiori. Non riteniamo che lo stesso criterio valga per le sezioni staccate, anche per la contraddizione: perchè le sezioni di un tribunale amministrativo regionale in sede (consentitemi questa espressione) sono presiedute da uno dei consiglieri dei TAR mentre, se sono staccate, devono essere presiedute da un presidente di sezione di tribunale amministrativo regionale? Questa distinzione, che non ci pare giustificata, si riflette non solo sui criteri di austerità circa la spesa, ma anche sulle indicazioni della tabella. Io propongo che la tabella A sia opportunamente modificata, nel senso che in essa dovranno scomparire le dieci previsioni di presidenti di sezione di tribunale amministrativo regionale, mentre i presidenti di sezione di tribunale amministrativo regionale dovranno essere semplicemente previsti per le sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Si intende che, siccome ci rendiamo conto dell'esigenza di avere un numero di magistrati sufficiente all'entità dei ricorsi e delle procedure in corso, pensiamo che la previsione globale della tabella debba restare intatta e che debba quindi essere aumentata nelle previsioni la voce che riguarda i consiglieri.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, l'emendamento proposto dal senatore Cifarelli a mio giudizio introdurrebbe una pericolosa e illogica distinzione in quanto — è questo lo spirito della norma — dobbiamo andare verso un potenziamento delle sezioni staccate; considerando il numero dei ricorsi che sono attualmente pendenti presso i TAR, che sono circa 105.000, dobbiamo valorizzare queste articolazioni della giustizia amministrativa e senza stabilire disparità, per esempio, tra i presidenti aggiunti di sezione del Consiglio di Stato e le stesse sezioni distaccate dal TAR del Lazio, perchè credo che tutta l'articolazione dei tribunali amministrativi debba essere guardata con criteri adeguati, armonici e di valorizzazione di queste strutture così importanti per le prospettive stesse che ha dinanzi la giustizia amministrativa.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Per un ulteriore chiarimento rispondo al collega Maffioletti. Ora, finchè il collega Maffioletti dice che bisogna potenziare i tribunali amministrativi regio-

nali, ben venga questo potenziamento. Finchè il collega Maffioletti dice che vi sono tante sentenze da scrivere, va bene! Ma non mi sembra che questo potenziamento si ottenga con il fatto di mettere un collare al collo, magari d'oro mentre finora era d'argento. Non ho proposto di sopprimere questi posti; l'emendamento non incide sull'entità numerica. E siccome sono stato magistrato mi sento negli orecchi quei dirigenti di uffici giudiziari che, dovendo ripartire il lavoro, lo ripartivano escludendo se stessi perchè avevano compiti direttivi. Credo di aver ricordato qualcosa che i colleghi avvocati qui presenti avranno forse constatato nelle aule di giustizia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, esprimo una valutazione personale che peraltro trae origine da una discussione, che abbiamo avuto sia in sede di Sottocommissione, sia in sede di Commissione plenaria. Ritengo che la differenza tra il testo licenziato dalla Commissione e l'emendamento che vorrebbe introdurre il collega Cifarelli sia limitata soltanto alle sezioni dei tribunali amministrativi regionali, dove, secondo il testo licenziato dalla Commissione, dovrebbero andare presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dove, invece, secondo l'emendamento proposto dal senatore Cifarelli, potrebbero andare consiglieri di tribunale amministrativo regionale.

Ero e resto personalmente favorevole a questa diversa articolazione, rispetto al testo, perchè, se ci sono esigenze di carattere generale quali quelle rappresentate dal collega Maffioletti, vi sono anche esigenze di insieme, che riguardano non soltanto i tribunali amministrativi regionali ma anche il Consiglio di Stato. Per effetto dell'applicazione di questa legge, evidentemente, dovremo utilizzare presidenti di sezione del Consiglio di Stato con destinazione anche nelle sezioni di tribunali amministrativi regionali: nel primo impatto, la legge creerà inevitabili ripercussioni, migliorando il tribunale amministrativo regionale e inizialmente non conservando allo stesso livello il Consiglio di Stato.

Sarebbe, questa, una non trascurabile considerazione favorevole all'assunzione della presidenza delle sezioni staccate dei TAR anche da parte di consiglieri di tribunale amministrativo regionale.

Il voler irrigidire, invece, questo rapporto, a mio avviso, non giova al Consiglio di Stato, ma non giova neppure ai TAR. Tener conto della diversa articolazione tra il tribunale amministrativo regionale e una sua sezione a mio avviso risponderebbe anche ad esigenze di carattere generale. Peraltro la norma consente al consigliere di tribunale amministrativo regionale di poter presiedere la sezione non staccata del tribunale amministrativo regionale. A questo punto, vedrei un parallelismo tra il consigliere di TAR che presieda la sezione interna e il consigliere di TAR che vada a presiedere la sezione staccata del TAR stesso. In tal senso, ma soltanto a livello personale, esprimo parere favorevole sull'emendamento, rimettendomi all'Assemblea quale relatore.

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono anch'io dello stesso avviso del senatore Mancino.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento del senatore Cifarelli sembra al Governo contrastare con il sistema che la Commissione ha approvato, licenziando questo testo. Si è realizzata, senatore Cifarelli, una confluenza di due ruoli: il ruolo dei magistrati dei TAR e il ruolo del Consiglio di Stato; realizzando questa confluenza, ci si è preoccupati di creare anche un certo equilibrio nell'accesso alle funzioni direttive da parte di coloro che provengono dai tribunali regionali amministrativi e da parte di coloro che a tali funzioni direttive dovrebbero pervenire dal Consiglio di Stato. E questo equilibrio nell'accesso alle funzioni direttive degli uni e degli altri si è

trovato definendo le funzioni direttive: presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti aggiunti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di TAR, presidenti di sezioni staccate di TAR.

A me sembra che l'emendamento del senatore Cifarelli rompa questo equilibrio, senza che poi ne derivi alcun beneficio in ordine alla spesa. Senatore Cifarelli, vi è stato un suo accenno nell'illustrazione dell'emendamento anche ai problemi di spesa; dico che non deriva nessun beneficio, per ciò che è previsto nell'articolo 23, ultimo comma; sia i consiglieri di Stato, sia i consiglieri di tribunale amministrativo regionale — al compimento dell'anzianità di otto anni — vengono a conseguire un trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione della Cassazione.

Per questi motivi, il Governo esprime avviso contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 1, presentato dal senatore Cifarelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 8.

(*Ripartizione dei ricorsi*)

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Signor Presidente, a questo punto, desidero chiederle una sospensione ed un rinvio della discussione al pomeriggio, essendo la 1ª Commissione impegnata per due argomenti di una certa urgenza e di una certa delicatezza. Per il resto, non credo possano sussistere perplessità, per cui penso che, nella seduta pomeridiana, il disegno di legge potrà essere interamente approvato anche in considerazione del numero modestissimo di emendamenti che ci restano da esaminare, alcuni dei quali potrebbero forse essere considerati preclusi dalle votazioni eseguite sui primi articoli. È una richiesta che nasce dalla delicatezza di una risposta che la 1ª Commissione deve dare su un problema di una certa importanza. Grazie.

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, accogliendo la sua richiesta, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,20*).

---

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari